Comunicato Ufficiale n. 63 del 22/04/2021

Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 1562
2. COMUNICAZIONI L.N.D. 1562
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 1563
   3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 1563
   3.2. SEGRETERIA 1567
   3.2.1. PROROGA TERMINI DI TESSERAMENTO PER CALCIATORI NON PROFESSIONISTI 1567
   3.2.2. ORARIO UFFICIALE DELLE GARE – CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE 1568
   3.2.3. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO 1568
   3.2.4. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE 1569
   3.2.5. LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI DI ECCELLENZA MASCHILE E CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE 1569
   3.2.6. MIGLIORE FORMAZIONE 1569
   3.2.7. RECUPERO GARE RINVIATE 1570
   3.2.8. RINUNCIA A GARE 1570
   3.2.9. PRONTO RIPARTENZA – TELEFONO EMERGENZA GARE 1570
   3.2.10. PRONTO A.I.A. 1570
   3.2.11. OBBLIGO DOTAZIONE PEC PER SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE DAL 1° LUGLIO 2021 1570
   3.2.12. DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 - PERSONE AMMESSE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA 1571
   3.2.13. ATTIVITA' DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE E IN ZONA ROSSA 1571
   3.2.14. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI 1572
   3.2.15. PROTOCOLLO PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 1573
   3.2.16. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO 1573
   3.2.17. TESSERAMENTO TECNICI 1573
   3.2.18. REGISTRO CONI 1573
   3.2.19. IL MUSEO DEL CALCIO RIPARTE! 1574
   CALCIO FEMMINILE 1574
   CALCIO A 5 1574
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 1575
5. RISULTATI 1594
6. GIUSTIZIA SPORTIVA 1594
   DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA 1594
7. ERRATA CORRIGE 1596
8. ALLEGATI 1596
9. CALENDARIO GARE 1597

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze website: toscana.lnd.it e-mail: crt.toscana@lnd.it pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudice.toscana@lnd.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		cdt.toscana@lnd.it
Impianti sportivi	impianti.toscana@lnd.it				

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 208/A FIGC - variazione termini di tesseramento per i calciatori non professionisti
- Comunicato Ufficiale n. 209/A FIGC - entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021 della modifica dell'art. 40 delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 205/A del 13 aprile 2021
- Comunicato Ufficiale n. 211/A FIGC - correzione allegato sub B) testo Norme di funzionamento Organi Tecnici AIA
- Comunicato Ufficiale n. 212/A FIGC - candidature componenti Consiglio Direttivo Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI

La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.

2.2. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 264 LND - obbligo dotazione PEC per Società non professionistiche dal 1° Luglio 2021
- Comunicato Ufficiale n. 266 LND - Beach Soccer - n. 1/BS
- Comunicato Ufficiale n. 267 LND - Beach Soccer - n. 2/BS
- Circolare n. 108 LND - Contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite Mod. F 24

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

CR Toscana/BCC Energia

CONSORZIO

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza sui bilanci.

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi energetici, ogni Società avrà l'opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto.

In allegato al presente C.U. è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all'indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no.

Un'iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.

RIPRESA ATTIVITA' AGONISTICA CAMPIONATI APICALI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE

Si ricorda a tutte le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza maschile e Calcio a Cinque Serie C femminile che in allegato al Comunicato Ufficiale n.59 CRT del 2 aprile 2021 sono state pubblicate le circolari con le disposizioni in base all'emergenza Covid-19 corredate dei modelli "gruppo squadra" e "rispetto prescrizioni sanitarie" e l'ultimo aggiornamento del Protocollo F.I.G.C. del 23 marzo 2021.
In allegato al Comunicato Ufficiale n.61 CRT del 13 aprile 2021 è stata pubblicata la versione aggiornata del "Vademecum Ripresa Campionati Apicali Regionali Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/2021", un documento contenente informazioni utili alle Società di Eccellenza maschile e di Calcio a Cinque Serie C femminile che hanno deciso di riprendere l'attività agonistica.

PAGAMENTI ISCRIZIONE CAMPIONATI APICALI REGIONALI

La LND ha stabilito che tutti i pagamenti relativi alle attività diverse da quelle di c.d. "preminente interesse nazionale", per le quali è stata richiesta alla FIGC l'adozione di un provvedimento straordinario di interruzione definitiva, sono sospesi fino all'esito delle determinazioni che il Consiglio Direttivo assumerà prossimamente.

Per quanto attiene, viceversa, le Società aventi titolo a partecipare i Campionati apicali regionali 2020/2021 di "preminente interesse nazionale", di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili, in ottemperanza a quanto deliberato dalla LND, le stesse dovranno provvedere al versamento delle quote, nella misura dovuta, alle seguenti scadenze:

Seconda rata: entro il 31 marzo 2021
Terza rata: entro il 30 aprile 2021
Quarta rata: entro il 20 maggio 2021

In un'ottica di continuo sostegno alle proprie Società affiliate a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il Comitato Regionale Toscana ha stabilito di stanziare a favore delle Società un contributo economico pari a € 450,00 (importo a favore delle Società dilettanti in organico nei Campionati organizzati dal CRT nella stagione 2019/2020, come da delibera d giugno 2020 del Consiglio Direttivo) per far fronte al pagamento della 2^ rata di iscrizione al Campionato di competenza e di un ulteriore contributo economico pari a € 300,00 e € 200,00 per il pagamento della 3^ rata rispettivamente per le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza maschile e per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza femminile, Calcio a 5 Serie C1 maschile e Serie C femminile.

ECCELLENZA

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

1^ rata al 10/08/2020: € 345,00 (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 LND € 1.500,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 1.395,00 (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 930,00 (€ 1.230,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 300,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 1.230,00

CALCIO FEMMINILE - ECCELLENZA

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

1^ rata al 15/09/2020: € 323,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 € 400,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 273,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 282,00 (€482,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 482,00

CALCIO A 5 – SERIE C 1

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

1^ rata al 15/09/2020: € 190,00 (€ 690,00 - contributo Covid-19 LND € 500,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 240,00 (€ 450,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 260,00 (€ 460,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 460,00

CALCIO A 5 – FEMMINILE

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

1^ rata al 15/09/2020: € 169,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 LND € 300,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 19,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 113,00 (€ 313,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 313,00

Come da disposizioni della L.N.D. si ricorda che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio a 5 Femminile nella stagione 2020/021 è stata riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**, **ma non il Contributo Covid-19,** per un totale complessivo **di € 1.040.**

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite **SDD**.

1^ rata al 15/09/2020: € 312,00
2^ rata al 31/03/2021: € 312,00
3^ rata al 30/04/2021: € 8,00 (€ 208,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 208,00

RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19.
L'importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:

- ✓ Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
- ✓ Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per l'attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
- ✓ Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è stato accreditato sul ***"conto Società"*** di ciascuna Società l'importo complessivo spettante.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com

MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo l'accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell'attività sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.
Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:
1. per l'acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l'adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. PROROGA TERMINI DI TESSERAMENTO PER CALCIATORI NON PROFESSIONISTI

Si ricorda che con il Comunicato Ufficiale n. 208/A F.I.G.C., pubblicato in allegato al presente C.U., è stato prorogato al **27 aprile 2021 – ore 19.00** – il termine ultimo per le variazioni di tesseramento dei calciatori "non professionisti" di cui al punto 1), lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 193/A del 23 marzo 2021.
Tale termine si intende limitato, in via eccezionale, alla corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e applicabile unicamente in favore delle Società che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici di Eccellenza e di Calcio a Cinque Serie C, maschili e femminili.

Si ritiene opportuno riportare di seguito stralcio del C.U. n. 193/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 57 del 26/03/2021, relativo al punto 1), lett. b).

..omissis..

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

..omissis..

b) Calciatori “non professionisti” Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00) La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

..omissis..

3.2.2. ORARIO UFFICIALE DELLE GARE – CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE

Si riporta di seguito stralcio di quanto già pubblicato sul C.U. n. 14 CRT del 10/9/2020 in merito al campionato in epigrafe:
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.3 del 1 luglio 2020 della L.N.D., il Consiglio Direttivo del C.R.T., nella riunione del 10 settembre 2020 ha stabilito per la Stagione Sportiva 2020/2021 i seguenti orari ufficiali di inizio delle gare.

..omissis..

SOLO PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

..omissis..

dal 28 marzo 2021 ore 15,00

..omissis..

3.2.3. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO

Si porta a conoscenza delle Società che eventuali variazioni per quanto indicato in oggetto relativamente al calendario gare ufficiale, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale almeno **cinque** giorni prima della data di svolgimento della gara.

Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate del benestare della Società avversaria.

3.2.4. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE

Nell'interesse comune di tutte le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza maschile e Calcio a Cinque Serie C femminile,

considerato

- l'obbligo di svolgere ogni settimana il servizio di sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di test antigenici come previsto dai protocolli di sicurezza, indispensabili per la ripresa ed il proseguimento delle attività e competizioni sportive;
- il ridotto numero di gare del nuovo format dei campionati;

si comunica

che per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società potrebbero incontrare nel corso del campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di variazione al calendario gare, si ritiene opportuno modificare, solo per la stagione sportiva 2020/2021, **da tre a DUE l'obbligo di contemporaneità per le ultime giornate di campionato**.

Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla promozione.

A seguito di tale decisione ripubblichiamo in allegato il "Vademecum Ripresa Campionati Apicali Regionali Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/2021" nella versione aggiornata.

3.2.5. LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI DI ECCELLENZA MASCHILE E CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE

Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle **ultime DUE gare** in calendario, il tempo di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene **limitato a 15'** (quindici minuti primi) in applicazione del punto 3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.

3.2.6. MIGLIORE FORMAZIONE

Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare di Campionato, la loro migliore formazione.
La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il deferimento agli Organi Disciplinari.

3.2.7. RECUPERO GARE RINVIATE

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo quanto definito dalla Circolare pubblicata sul C.U. n.59 del 02/04/2021, il Comitato provvederà a definire il recupero delle stesse gare entro il secondo mercoledì successivo, fatto salvo casi eccezionali visto la delicata situazione emergenziale attuale.

3.2.8. RINUNCIA A GARE

Vista l'eccezionalità della situazione emergenziale attuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 53 NOIF e dall'art.10 CGS (CAPO III SANZIONI/SEZIONE I–SANZIONI IN GENERALE), la Società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque e la relativa sanzione pecuniaria come previsto dal C.U. n.1 della L.N.D., senza ulteriori pene accessorie anche in caso di specifica recidiva.

3.2.9. PRONTO RIPARTENZA – TELEFONO EMERGENZA GARE

Nell'ottica di dare sostegno alle proprie Società partecipanti ai campionati apicali regionali (Eccellenza maschile - Calcio a Cinque Serie C femminile) che hanno deciso di riprendere l'attività agonistica in questo periodo di emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deciso di istituire una linea telefonica dedicata a cui potersi rivolgere in caso di necessità ed urgenza per lo svolgimento delle gare in programma durante il fine settimana. Si riporta di seguito la suddetta nuova linea telefonica: **351 5560600**

3.2.10. PRONTO A.I.A.

Si ritiene opportuno ricordare che sono sempre attive le linee telefoniche istituite dalla C.R.A. dedicate alle emergenze legate allo svolgimento delle gare dei campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5.

CALCIO A 11: 335 7797449 CALCIO A 5: 335 5916111

3.2.11. OBBLIGO DOTAZIONE PEC PER SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE DAL 1° LUGLIO 2021

Si comunica che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.
Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.
I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano.
Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

3.2.12. DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 - PERSONE AMMESSE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA

Si invitano tutte le società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute. Si precisa, giusta quanto disposto dal DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all'interno della struttura:

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;

- Arbitro ed Assistenti;

- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;

- Responsabili servizio sanitario e/o 118 - Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;

- n. 6 raccattapalle;

- Commissario di Campo se designato;

- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;

- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;

- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;

- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall'impianto. Tutti i fotografi accreditati per l'evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. I fotografi potranno accedere all'interno del recinto di gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine);

- n. 4 steward e/o personale di servizio.

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l'adozione di qualsiasi provvedimento a carico delle Società ospitanti da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

3.2.13. ATTIVITA' DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE E IN ZONA ROSSA

Con il **decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021** sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, **che resteranno in vigore fino al 30 aprile 2021.**

ZONA ARANCIONE

Per quanto riguarda le **Regioni in zona arancione**: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo **che in forma individuale e all'aperto, senza l'utilizzo degli spogliatoi**. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Per completezza di informazione si riportano di seguito le FAQ al DPCM del 3 novembre 2020 emanate dal Dipartimento dello Sport del Governo, sempre in vigore anche dopo il DPCM del 4 dicembre 2020.

A. FAQ DI LIVELLO GENERALE

18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b), ovvero "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l'art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (…) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza. Pertanto, è possibile lo spostamento all'interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell'art. 2, comma 4.

Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all'uso del modulo di autocertificazione.

ZONA ROSSA

Per quanto riguarda le **Regioni in zona rossa**:

l'attività sportiva non è più praticabile all'aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.

3.2.14. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno ancora chiusi al pubblico.

Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l'attività sia regionale che provinciale, saranno operativi dal lunedì al sabato (8,30/13,30 15/17,30 – sabato 9/12), in base alla turnazione dei dipendenti, i seguenti numeri telefonici:

UFFICIO	TELEFONI
TESSERAMENTO	055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418
CONTABILITÀ	055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405
SEGRETERIA	055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400

3.2.15. PROTOCOLLO PER L'IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il "Protocollo per l'idoneità e la ripresa all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2" approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro "Tutela della salute nelle attività sportive".
Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione **SERVIZI** del sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it).

3.2.16. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

MATURITÀ AGONISTICA

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F., è stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" al seguente tesserato:

NOMINATIVO	SOCIETÀ	DATA DI NASCITA	DECORRENZA	SCADENZA
FAILLI LAPO	AQUILA 1902 MONTEVARCHI	23/06/2005	21/04/2021	12/04/2022

3.2.17. TESSERAMENTO TECNICI

Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D'Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad:

tesstecnici.toscana@lnd.it

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:

- copia per il Settore Tecnico
- copia per il Comitato Regionale
- bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21
- contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra

3.2.18. REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica **registro@coni.it**
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti.

3.2.19. IL MUSEO DEL CALCIO RIPARTE!

Il **Museo del Calcio** è pronto a ripartite con tante novità e nel pieno rispetto delle regole. Per tutte le attività del Museo dedicate alle società sportive, è già possibile prenotarsi, per il periodo **primavera/estate 2021**, senza alcun anticipo e con cancellazione gratuita.
Tante le novità per i visitatori, che potranno scoprire un Museo del Calcio completamente rinnovato nell'allestimento. Il **nuovo percorso espositivo** ripercorre la storia della **Nazionale** seguendo un filo cronologico che parte dalla nascita della Figc nel 1898, e attraversa oltre 120 anni di storia e successi. Tra le novità del nuovo allestimento, la **sala dei trofei** che raccoglie le coppe vinte dagli **Azzurri**, una sezione dedicata alla Nazionale femminile e la sala cinema dove è possibile immergersi nella storia della Nazionale grazie a video e suoni.
Oltre alle visite guidate, è possibile prenotare l'esperienza **"Giocare a Coverciano"** ed i percorsi didattici.

Per info e prezzi dei pacchetti dedicati alle società sportive è possibile scaricare la **brochure**: https://www.figc.it/media/131303/museo_del_calcio_societ%C3%A0_finale.pdf

Il Museo è in grado, su prenotazione, di fornire il pranzo costituito da cestini monoporzione.
Tutte le attività sono state adattate alle normative vigenti in materia di Covid-19, garantendo così sicurezza e divertimento.
Per maggiori informazioni e prenotazioni: tel.: 055600526 - mail: info@museodelcalcio.it

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
evolution programme

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
TOSCANA

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli con riferimento all'attività dei Centri Federali Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme comunica l'elenco degli atleti/e convocati/e alle attività dei Centri.
I calciatori/calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e già con il kit personale di giuoco indossato comprensivo di scarpe, parastinchi, una borraccia personale per acqua e uno zainetto.
Per le misure antipandemia i ragazzi/e dovranno presentarsi inoltre con la mascherina protettiva indossata e consegnare l'autocertificazione compilata e firmata da un genitore.
La presentazione dell'autocertificazione è obbligatoria anche per lo Staff.
L'allenamento verrà svolto in forma individuale nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore. Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di atleti/e e Staff presso l'impianto sportivo sede dell'allenamento. Verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla struttura. La seduta di allenamento si svolge a porte chiuse e non è quindi consentita la presenza di pubblico all'interno dell'impianto sportivo. Nel rispetto dell'attuale normativa vigente non è poi consentito l'utilizzo degli spogliatoi.

Si precisa che qualora la Regione Toscana o la zona di ubicazione del CFT alla data del 26/04/2021 sia classificata come "zona rossa" l'allenamento dovrà considerarsi annullato.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE

STAFF CFT FIRENZE

Responsabile Organizzativo: Daniele CAPUTO
Responsabile Tecnico: Roberto ANTONELLI
Allenatore Under 15 F: Fabrizio ULIVI
Allenatore Under 14 M: Giacomo DANI
Allenatore Under 13 M: Umberto BENINCASA
Allenatore: Giuseppe PANARELLI
Allenatore: Fabrizio POLLONI
Allenatore dei portieri: Francesco CONSIGLI
Preparatore atletico: Francesco CHIATTO
Medico: Giovanni TORRI
Psicologo: Gabriele COSTANZO
Fisioterapista: Cesare CAMBI
Operatore Sanitario: Stefano ROMOLINI
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Daniele CAPUTO
E-mail : cft.firenze@gmail.com - tel. 3331682176

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE
Campo sportivo "G. Bozzi" Via Stefano Borgonovo snc – 50121 Firenze
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
Lunedì 26/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ADEMOLLO	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
2	ARCA	ANDREA	2007	LANCIOTTO CAMPI
3	ARRIVI	MATTEO	2007	POL. FIRENZE OVEST
4	BARTOLINI	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
5	BOSCHI	PIETRO	2007	FIRENZE SUD SPORTING CLUB
6	CAMPONE	NICOLAS	2007	CS SCANDICCI 1908
7	CEREDA	DAVIDE	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
8	CHIARELLO	ALESSANDRO	2007	LASTRIGIANA
9	CILLERAI	JACOPO	2007	US AFFRICO
10	COLLETTI	MATTEO	2007	LANCIOTTO CAMPI
11	ERMINI	DIEGO	2007	POL. FIRENZE OVEST
12	GREVI	MARCO	2007	LASTRIGIANA
13	MANTELLI	LORENZO	2007	US AFFRICO
14	MARTINI	GIORGIO	2007	LASTRIGIANA
15	MATRONE	PIETRO	2007	AUDACE LEGNAIA
16	MATTEINI	MATTEO	2007	DLF FIRENZE CALCIO
17	MAZZUOLI	MARCO	2007	PONTASSIEVE
18	MOCCIA	FRANCESCO	2007	SPORTING ARNO
19	PAOLIERI	CHRISTIAN	2007	SETTIGNANESE
20	SBORGI	RICCARDO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
21	SERIO	FRANCESCO	2007	CS SCANDICCI 1908
22	SERRINI	OSCAR	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
23	SILLI	COSIMO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
24	VALIANTE	NERI	2007	CS SCANDICCI 1908
25	VENNI	DIEGO	2007	SETTIGNANESE

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

Lunedì 26/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BORGOGNI	AURELIA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
2	BROTINI	AGATA	2006	EMPOLI LADIES
3	CAPPELLI	ANITA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
4	CESARI	GIORGIA	2007	RINASCITA DOCCIA
5	CINI	CAMILLA	2006	EMPOLI LADIES
6	CRABU	AURORA	2006	EMPOLI LADIES
7	DI PIETRO	GIULIA	2006	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
8	FALLANI	MORGANA	2006	RINASCITA DOCCIA
9	IMPERIALE	MATILDA	2007	LASTRIGIANA
10	TALANTI	GAIA	2006	RINASCITA DOCCIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI

STAFF CFT GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI

Responsabile Organizzativo: Stefano GUERRINI
Responsabile Tecnico: Christian MORGIA
Allenatore Under 15 F: Matteo PRATESI
Allenatore Under 14 M: Luca D'ANDREA
Allenatore Under 13 M: Francesco ROSI
Allenatore: Fabio CAPPELLETTI
Allenatore dei portieri: Riccardo DELLEPIANE
Preparatore Atletico: Fabrizio RICCI
Medico: Claudio PAGLIARA
Psicologa: Marika DI BENEDETTO
Fisioterapista: Davide VELLUTI
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI
E-mail : cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI
Campo sportivo c/o Bioagriturismo Corte degli Ulivi
Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
Lunedì 26/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BALASSONE	ALESSANDRO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
2	BALISTRIERI	ANDREA	2007	ACD ROSELLE
3	BARNESCHI	TOMMASO	2007	PIANESE
4	BIGONI	DIEGO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
5	CERONE	LORENZO	2007	ASD INVICTA SAURO
6	GABRIELLI	ACHILLE	2007	SSD ARGENTARIO
7	GHILARDINI	ALESSANDRO	2007	USD FOLLONICA GAVORRANO
8	LORENZONI	CRISTIAN	2007	ASD INVICTA SAURO
9	MONTEMAGGIORE	ERNESTO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
10	MURINEDDU	SANTIAGO	2007	PIANESE
11	NASTRO	ANTONIO	2007	ACD ROSELLE
12	PINOTTI	MICHELE	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
13	RIEMMA	DIEGO	2007	ACD ROSELLE
14	SABBATINI	ETTORE	2007	PIANESE
15	SCORRETTI	ALESSIO	2007	VENTURINA CALCIO
16	TARLEV	ALESSIO	2007	ACD ROSELLE
17	TASSI	LORENZO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
18	TEMPERANI	TOMMASO	2007	ACD ROSELLE
19	TIBERI	JUAN ESTEBAN	2007	ASD INVICTA SAURO
20	TORTORA	NICCOLO'	2007	ASD INVICTA SAURO
21	ZELLA	ACHILLE	2007	ACD ROSELLE

CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE
Lunedì 26/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	LUNGHI	ALICE	2005	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
2	LUNGHI	SUSANNA	2005	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
3	MASALA	VITTORIA	2007	ACD ROSELLE
4	MATEROZZI	VIRGINIA	2006	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
5	PIERI	PERLA	2006	FLORENTIA SAN GIMIGNANO
6	ROSSI	ALLEGRA	2007	FLORENTIA SAN GIMIGNANO

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME

STAFF CFT PISA-San Giuliano Terme
Responsabile Organizzativo: Andrea BALDONI
Responsabile Tecnico: Mario SABIA
Allenatore: Under 15 F: Giada MEINI
Allenatore Under 14 M: Valentino SANTONI
Allenatore Under 13 M: Andrea TOMEI
Allenatore: Saverio BEGHE'
Allenatore dei portieri: Paolo MANGIANTINI
Preparatore Atletico: Filippo PELAMATTI
Medico: Paolo MONTEMAGGI
Fisioterapista: Matteo POZZI
Fisioterapista: Mattia AMANATI
Operatore sanitario: Lorenzo LUNARDI
Psicologa: Chiara MICELLI
Psicologo: Francesco DI GRUTTOLA
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea BALDONI
E-mail : cft.sangiulianoterme@gmail.com - tel. 3494720425

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME
Campo sportivo "G. Bui" Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
Lunedì 26/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BASTILLO	NICOLO'	2007	LIDO DI CAMAIORE
2	BIGONDI	NICCOLÒ	2007	TAU CALCIO ALTOPASCIO
3	CERRAI	LUIS	2007	MADONNA DELL'ACQUA
4	CERRI	FRANCESCO	2007	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
5	CINI	DIEGO	2007	OSPEDALIERI SEZ. CALCIO
6	DAL PINO	ALESSANDRO	2007	ATLETICO LUCCA S.C.
7	DI DARIO	ALESSANDRO	2007	NAVACCHIO ZAMBRA
8	EL OUARDI	AYOUB	2007	FORCOLI 1921 VALDERA
9	FOMMEI	DAVIDE	2007	LIDO DI CAMAIORE
10	GIUSTI	FRANCESCO	2007	TAU CALCIO ALTOPASCIO
11	GOZZI	DAMIANO	2007	ACADEMY PORCARI
12	LEMMI	MATTEO	2007	PONSACCO 1920
13	LUPI	GIANMARCO	2007	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
14	SANZO	ALESSANDRO	2007	SAN GIULIANO F.C.
15	TOFANELLI	PIETRO	2007	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
16	TONSA	DIEGO	2007	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
17	VALENTE	MATTEO	2007	NAVACCHIO ZAMBRA
18	VOLPI	GIANLUCA	2007	BELLARIA CAPPUCCINI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
Lunedì 26/04/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BOTTAI	CHIARA	2007	PISA 1909
2	CATALDO	GUENDALINA	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
3	CAVALLINI	AURORA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
4	DALLE MURA	ANNA	2006	EMPOLI LADIES
5	GALO	IRIS	2006	POL. MONTESERRA
6	GAROFALO	NOEMI	2006	PISA 1909
7	GIACHETTI	GRETA	2006	PISA 1909
8	GRAZIUSO	DESIREE	2006	EMPOLI LADIES
9	GRIDA	GIULIA	2006	EMPOLI LADIES
10	LOMBARDI	EMMA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
11	MINCIOTTI	SARA	2007	EMPOLI LADIES
12	PARDINI	ALICE	2006	POL. MONTESERRA
13	PENSABTE	MARIARITA	2007	EMPOLI LADIES
14	SEDDA	MARTINA	2007	EMPOLI LADIES
15	SOTTILE	MATILDE	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
16	VERNOCCHI	GIULIA	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE

ESTRATTO DAL C.U. N. 72 DEL 20 APRILE 2021 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICOD DELLA FIGC

SCUOLE DI CALCIO "ELITE" STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°48 del Settore Giovanile e Scolastico e delle Fasi di Controllo sino ad ora compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento delle "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2020/2021, in allegato al presente comunicato si pubblicano le risultanze degli approfondimenti così come previsto dal Comunicato Ufficiale n°65.

In particolare in allegato sono pubblicati i seguenti elenchi:

- **Elenco aggiornamento** delle Società **riconosciute** come "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2020/2021
- **Elenco delle Società a cui viene revocato** il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la stagione sportiva 2020/2021, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Scuola Calcio Élite per le prossime due stagioni sportive;
- **Elenco delle Società** che, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria COVID-19, non hanno potuto adempiere ai criteri necessari per ottenere il riconoscimento come Scuola Calcio Élite e a cui **viene sospeso il riconoscimento** per la corrente stagione sportiva **ma che**, **in via straordinaria,** potranno ripresentare la richiesta di riconoscimento sin dalla prossima stagione sportiva senza attendere il periodo di inibizione previsto dalle norme attuali. (rif. CU n°48 del 27/11/2020).

… omissis…

Toscana

Arezzo

1. AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC D.
2. USD SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY
3. NUOVA AC FOIANO ASD
4. GS OLMOPONTE AREZZO
5. USD S. FIRMINA
6. ASD SAN GIOVANNESE 1927*
7. ASD TERRANUOVA TRAIANA

Firenze

8. ASD US AFFRICO
9. GSD ALBERETA SAN SILVI*
10. ASD CS ALLEANZA GOVANILE*
11. ASD ATLETICA CASTELLO
12. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
13. AUDAX RUFINA SPD
14. ASD BELMONTE ANTELLA GRASSINA
15. CALCIO CASTELFIORENTINO SSD
16. SSD FIESOLE CALCIO
17. FLORIA 2000 Arl SSD
18. ASD FORTIS JUVENTUS 1909
19. ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000
20. UPD ISOLOTTO
21. ASD LASTRIGIANA
22. US LIMITE E CAPRAIA ASD
23. SSD ARL MIDLAND GLOBAL SPORT*
24. ASD PONTASSIEVE CALCIO
25. USD RINASCITA DOCCIA
26. ASD RONDINELLA MARZOCCO*
27. ASD POL. S. MARIA
28. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
29. ASD SAN DONATO TAVERNELLE
30. ASD SANCAT
31. POL. D CS SCANDICCI SRL
32. ASD US SETTIGNANESE
33. ASD VALDARNO FC
34. ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE*

Grosseto

35. ASD INVICTASAURO

Livorno

36. ACADEMY LIVORNO CALCIO ASD
37. SD CS LIVORNO 9
38. ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

Lucca

39. ASD CAPEZZANO PIANORE CGC
40. POL. CAMAIORE CALCIO*
41. ASD FORTE DEI MARMI 2015
42. ASD AC LIDO DI CAMAIORE
43. ASD SPORTING PIETRASANTA 1909
44. ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

Massa Carrara
45. USD DON BOSCO FOSSONE
46. GSD PONTREMOLESE 1919
Pisa
47. BELLARIA CAPPUCCINI ASD GS
48. FC PONSACCO 1920 SSD ARL
49. ASD SAN GIULIANO FC
Pistoia
50. CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD AC
51. ASD GIOVANI ROSSONERI 2010*
52. SSD ARL POL. MARGINE COPERTA
53. GSD MONTECATINI MURIALDO SRL
54. USD OLIMPIA*
55. USD PESCIA
56. ASD GS PISTOIA NORD
Prato
57. ASD GS CF 2001 CASALE FATTORIA
58. COIANO SANTA LUCIA ASD AC
59. SSD GALCIANESE
60. ASD MALISETI SEANO
61. ASD GS MEZZANA*
62. ASD PAPERINO SAN GIORGIO*
63. CSD PRATO C5*
64. ASD ZENITH AUDAX
Siena
65. ASD NS POL. CHIUSI
66. SSD ARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO
67. ASD POGGIBONSESE CALCIO
68. GS SAN MINIATO ASD

… omissis…

D. ERRATA CORRIGE RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ÉLITE

Si comunica che nel precedente Comunicato Ufficiale n° 65 del 23 Febbraio 2021, **erano state erroneamente inserite** tra l'elenco delle Scuole di Calcio Elite le seguenti Società, che purtroppo non possono essere riconosciute con tale tipologia ma che potranno ripresentare domanda di riconoscimento nella prossima stagione sportiva:

Toscana
- ASD PORTUALE LIVORNO
- USD COLLIGIANA
- ASD UNIONE POL. POLIZIANA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
evolution programme
TOSCANA

INCONTRI INFORMATIVI ON LINE PER LE SCUOLE CALCIO ELITE, SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE E CENTRI CALCISTICI DI BASE ORGANIZZATI DAL SGS TOSCANA.

- vista l'attuale situazione epidemiologica e le conseguenti disposizioni emanate con i vari DPCM, con la conseguente sospensione delle attività sportive di gruppo e divieto di organizzazione di eventi e convegni, il CR Toscana SGS **organizza il quarto incontro informativo** (*obbligatorio per le Scuole Calcio Élite e per le Scuole Calcio Riconosciute*) sul seguente tema:

"Dalla teoria alla pratica. Proposte video dell'attività delle società coinvolte nelle Aree di Sviluppo Territoriale della Toscana."

Relatori: Corrado Ingenito, Vinicio Papini, Roberto Antonelli, Mario Sabia, Christian Morgia e Filippo Pastorelli.

Questo il **calendario** degli incontri:

- **19 maggio ore 18:00 - 20:30**

Dovranno partecipazione:

- **Società inserite nel Progetto di AST:** Tau Calcio Altopascio, S. Michele C. Virtus, Empoli Ladies, Invicta Sauro, Coiano S.Lucia e Capostrada
- **Tutte le altre Società con la Scuola Calcio Elitè che non fanno parte del progetto AST*** ⇨ (*il link per il collegamento all'incontro sarà inviato da parte della segreteria del CR Toscana SGS direttamente alla email della società).*

- **20 maggio ore 18:30 - 20:30**

Dovranno partecipazione:

- **Società inserite nel Progetto di AST*:** Affrico, Atletico Maremma, Florentia S.Gimignano, Bellaria, Capezzano Pianore e Giovanile Amiata.
- **le Scuole Calcio Riconosciute e Centri Calcistici di Base delle Province di Arezzo e Firenze.**

- **25 maggio ore 18:30 – 20:30**

Dovranno partecipazione:

- **Società inserite nel Progetto di AST*:** Pro Livorno, A.Zenith, Margine Coperta, Follonica Gavorrano e Rinascita Doccia.
- **le Scuole Calcio Riconosciute e Centri Calcistici di Base delle Province di Grosseto- Livorno-Lucca e Siena.**

- **27 maggio ore 18:30 – 20:30**

Dovranno partecipazione:

- **Società inserite nel Progetto di AST*:** San Giuliano, Audax Rufina, Terranuova Traiana, Fucecchio, San Miniato (SI) e Livorno Femminile
- **le Scuole Calcio Riconosciute e Centri Calcistici di Base delle Province di Pisa, Pistoia, Prato e Massa Carrara.**

Tutte le società *(ad eccezione delle Scuole Calcio Elite)* **che parteciperanno agli incontri** stabiliti secondo il sopra riportato calendario, **dovranno compilare un form** di preventiva adesione al Webinar.
Questo è il link per accedere al modulo di adesione al webinar:
https://zfrmz.eu/p55sQOJUxmgy1arBhnhT

PROCEDURE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO ELITE STAGIONE 2020-21 - scadenze e fasi di controllo *(da c.u. n. 5 del 31/4/2020)*

Si **ricorda** a tutte le **società** che hanno fatto la richiesta del **riconoscimento della Scuola Calcio Elite** per la stagione sportiva 2020-21, **dovranno inviare entro e non oltre il 10 maggio p.v**. (3 step) la seguente documentazione **utilizzando unicamente il seguente modulo on line**:

https://zfrmz.eu/hy6Ioi0L4OlhHDj8vD1U

- Consegna dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del progetto prescelto qualificante la "Scuola Calcio Elite", consegnando **certificazione dell'attività svolta**, **sottoscritta dall'Ente** con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal **Responsabile** del Progetto e dal **Presidente** della Società

Oppure

- Partecipazione all'attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. **Per tale requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine. Dovrà essere allegata a questo una copia dei tesseramenti.**

ATTENZIONE
SI RICORDA CHE SARÀ A CURA DEL COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE TOSCANA SGS PREDISPORRE E SOTTOSCRIVERE LE ATTESTAZIONI DEGLI INCONTRI ORGANIZZATI DA QUEST'ULTIMO ED AI QUALI HANNO PARTECIPATO LE SCUOLE CALCIO ELITE.
COSÌ COME PER I PROGETTI ALTERNATIVI PREVISTI CON IL C.U. N.49 DEL 2 DICEMBRE 2020.
PERTANTO, LE SOCIETÀ NON DOVRANNO PREOCCUPARSI DI PRESENTARE QUESTO TIPO DI DOCUMENTAZIONE.

REPORT SCUOLE CALCIO ELITE, SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE E CENTRI CALCISTI DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.

Sulla base della documentazione pervenuta alla Segreteria del CR Toscana SGS, alle Delegazioni Provinciali di pertinenza nei **tempi** e **modalità** previsti, **in base a quanto disposto con il C.U. n.5** del 31/7/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, contenente le **disposizioni per il riconoscimento** delle varie tipologie di scuole calcio, in **appresso si riporta il report** con le società suddivise per provincia di appartenenza che hanno fatto **richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base** per la stagione sportiva 2020/2021.

Eventuali segnalazioni dovranno pervenire tramite email all'indirizzo di posta elettronica del Coordinatore Federale Regionale Enrico Gabbrielli: e.gabbrielli@figc.it

N.B. Per quanto attiene alle Scuole Calcio Élite, l'elenco è quello stabilito in base al C.U. 72 del 20/4/2021 del SGS Nazionale.

DELEGAZIONE PROVINCIALE AREZZO

SCUOLE CALCIO "ELITE"

AQUILA 1902 MONTEVARCHI
AREZZO FOOTBALL ACADEMY
NUOVA AC FOIANO
OLMOPONTE AREZZO
SANGIOVANNESE 1927
SANTA FIRMINA
TERRANUOVA TRAIANA

SCUOLE CALCIO

ATLETICO LEVANE LEONA
BIBBIENA
CASTIGLIONESE A.S.D.
MARINO MERCATO SUBBIANO
TEGOLETO
OLIMPIC SANSOVINO

CENTRO CALCISTICO DI BASE

BATTIFOLLE A.S.D.
BUCINE A.S.D.
CAPOLONA QUARATA
FAELLESE A.S.D.
FORTIS AREZZO ASD
MARZOCCO SANGIOVANNESE
PIEVE AL TOPPO 06
TUSCAR AC
TUSCAN ACADEMY A.S.D.
CENTRO SPORTIVO VITIANO ASD

SCUOLA CALCIO RICONOSCIUTA CALCIO A 5

SAN GIOVANNI CALCIO A 5

SCUOLA CALCIO FEMMINILE

ACF AREZZO A.S.D.

SOCIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO
AREZZO SRL
ARNO CASTIGLIONI LATERINA
CASENTINO ACADEMY
CORTONA CAMUCIA CALCIO
COLONNA INDICATORE
LUCIGNANO
NERI
ORANGE DON BOSCO
PETRARCA CALCIO
PIAN DI SCO
VIRTUS ARCHIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE FIRENZE
SCUOLE CALCIO "ELITE"
ALBERETA SAN SALVI
AFFRICO ASD
ALLEANZA GIOVANILE
ATLETICA CASTELLO
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
AUDAX RUFINA
BELMONTE ANTELLA GRASSINA
CALCIO CASTELFIORENTINO
FIESOLE CALCIO
FLORIA 2000
FORTIS J.
GIOVANI FUCECCHIO
ISOLOTTO
LASTRIGIANA
LIMITE E CAPRAIA
POL. SANTA MARIA
PONTASSIEVE
RINASCITA DOCCIA
RONDINELLA MARZOCCO
SAN DONATO TAVARNELLE
SAN MICHELE CAT. VIRTUS
SANCAT
SCANDICCI 1908
SETTIGNANESE
VALDARNO FC

SCUOLE CALCIO
AUDACE LEGNAIA U.S.D.
DLF FIRENZE CALCIO ASD
EMPOLI FBC SPA
FLORENCE ASD US
ACF FIORENTINA SPA
FIRENZE OVEST
FIRENZE SUD SPORTING CLUB SSDARL
GREVIGIANA A.S.D.
IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.
LAURENZIANA A.S.D.
LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D
MONTELUPO A.S.D. U.S.C.
RESCO REGGELLO S.S.D.
US SALES ASD

SANCASCIANESE CALCIO ASD U.S
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
SESTO CALCIO 2010 A.S.D
S.LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D.
S.BANTI BARBERINO A.S.D.
SPORTING ARNO A.S.D. U.S.

CENTRO CALCISTICO DI BASE
AICS CAMPO DI MARTE A.S.D.
CASELLINA U.S.D.
CAMBIANO UNITED
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D
EMPOLI GIOVANI F.C.
EDU FIRENZE CALCIO A.S.D.
GINESTRA
MERCATALE A.S.D. F.C.
MOLINENSE A.S.D. U.S.
NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI
PELAGO U.S.D.
ASD PIAGGIONE VILLANOVA CALCIO
REAL CERRETESE AS POL
RIGNANESE
SAN SALVI SANCAT ASD
VALDIPESA GIOVANI A.S.D.
VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI A.S.D.
VIRTUS RIFREDI ASDPOL

SCUOLE CALCIO FEMMINILE ELITE
VIGOR CALCIO FEMMINILE

SCUOLE CALCIO FEMMINILE
EMPOLI LADIES F.B.C.
FIORENTINA WOMEN S FC

SCUOLA CALCIO A5 ELITE
MIDLAND GLOBAL SPORT

CENTRO DI BASE CALCIO A 5
ASD QUARTO TEMPO
FIRENZE CALCIO A 5

SOCIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO
POL. AVANE ASD
ACD BAGNO A RIPOLI
CALCIO GALLENO
CERTALDO
FIRENZUOLA SSD
LUDUS 90 VALLE DELL'ARNO
MALMANTILE
MONTESPERTOLI
PONTE A ELSA 2005
PONZANO
SAN GIUSTO LE BAGNES
SAN PIERO A SIEVE ASD
SAN PAOLINO CARITAS
SANDRO VIGNINI VICCHIO

SCARPERIA
SIGNA 1914
SORMS SAN MAURO

DELEGAZIONE PROVINCIALE GROSSETO

SCUOLE CALCIO "ELITE"
INVICTASAURO

SCUOLE CALCIO
ROSELLE A.C.D.
GIOVANILE AMIATA A.C.D.
MASSA VALPIANA A.S.D
FOLLONICA GAVORRANO SRL U.S.D.
MARINA CALCIO U.S.D.
ARGENTARIO S.S.D.
NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASD.P
PAGANICO

CENTRO CALCISTICO DI BASE
LEONI DI MAREMMA A.S.D.
ORBETELLO A.S.D. U.S.

SOCIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO

AURORA PITIGLIANO
CAPALBIO CALCIO
FONTEBLANDA
GROSSETO 1912
LA BORACIFERA
PRO SOCCER LAB
REAL CASTIGLION DELLA PESCAIA
VIRTUS MAREMMA

DELEGAZIONE PROVINCIALE LIVORNO

SCUOLE CALCIO "ELITE"
ACADEMY LIVORNO CALCIO
LIVORNO 9
PRO LIVORNO 1919

SCUOLE CALCIO
ARMANDO PICCHI LIVORNO
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
AUDACE ISOLA D ELBA A.S.D.
SALIVOLI CALCIO
SORGENTI CALCIO A.S.D.
VADA
VENTURINA
PORTUALE LIVORNO

CENTRO CALCISTICO DI BASE
LIVORNO CALCIO S.R.L. A.S.
TRE E 23 LIVORNO
RIO MARINA
PORTO AZZURRO
SPORTING CECINA
PALAZZACCIO

CENTRO BASE CALCIO A 5
LA 10 A.S.D.
CASTIGLIONCELLO
DONORATICO
PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
SPORTING CECINA 1929
SPORTING CLUB ROSIGNANO M

SCUOLA CALCIO FEMMINILE
LIVORNO CALCIO FEMMINILE

SOCIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO
ARDENZA
ATLETICO LIVORNO ACADEMY
CAMPESE 1969
COLLEVICA
COSTA ETRUSCA
FORTE DI BIBBONA CALCIO
MARCIANA MARINA
ORLANDO CALCIO LIVORNO
P. CARLI SALVIANO A.S.D.
POLISPORT CAPOLIVERI
YOUNG LIVORNO CALCIO
IL ROTINO

DELEGAZIONE PROVINCIALE LUCCA
SCUOLE CALCIO "ELITE"
CAPEZZANO PIANORE
FORTE DEI MARMI
LIDO DI CAMAIORE
POL. CAMAIORE CALCIO
SPORTING PIETRASANTA
TAU CALCIO ALTOPASCIO

SCUOLE CALCIO
SERAVEZZA POZZI CALCIO A.S.D.
ATLETICO Q.M. 2015 A.S.D.
MARCO POLO VIAREGGIO SC A.S.D.
VALLE DI OTTAVO A.S.D.
FORTIS CAMAIORE ASD

CENTRO CALCISTICO DI BASE
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD U.S.
CROCE VERDE VIAREGGIO ASD C.S.
PIEVE S.PAOLO A.S.D.
S.FILIPPO A.S.D. POL.
SPORTING SAN DONATO
ACADEMY TAU

SOCIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO
ACCADEMY FOLGOR MARLIA
ACADEMY LUCCHESE
ACADEMY PORCARI
ATLETICO VIAREGGIO C5
AQUILA S. ANNA

ATLETICO LUCCA
C.G.C. VIAREGGIO
FOLGORE SEGROMIGNO
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO
JUVENTUS CLUB VIAREGGIO
JUNIOR SPORT PIETRASANTA
LUCCA ACADEMY TAU
LUCCASETTE
LUCCHESE 1905
MONTECARLO
REAL ACADEMY LUCCA
S.ALESSIO
SAN MACARIO OLTRESERCHIO
STIAVA
VALLE DEL SERCHIO
VERSILIA CALCIO
FUTSAL PANTERE
FILECCHIO FRATES

DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA
SCUOLE CALCIO "ELITE"
DON BOSCO FOSSONE
PONTREMOLESE 1919

SCUOLE CALCIO
ACADEMY MASSA MONTIGNOSO
SAN MARCO AVENZA 1926

CENTRO CALCISTICO DI BASE
CANTERA MASSESE A.S.D.
SAN VITALE CANDIA A.S.D. A.S.
SPORTING APUANIA A.S.D.

SOCIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO
ATLETICO CARRARA DEI MARMI
ATLETICO PERTICATA
AULLA SPORT 2019SRL
CARRARESE CALCIO 1908 SRL
CITTA DI MASSA CALCIO A 5
FORTITUDO
MONTI
RICORTOLA
TIRRENIA 1973
TURANOCALCIO MASSA
VILLAFRANCHESE
VIRTUS MARINA DI MASSA ASD
VIRTUS POGGIOLETTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE PISA
SCUOLE CALCIO "ELITE"
BELLARIA CAPPUCCINI
PONSACCO
SAN GIULIANO FC

SCUOLE CALCIO
FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL
FORNACETTE
MIGLIARINO VECCHIANO POLASD
PISA 1909 S.S.AR.L. A.C.
PISAOVEST SSDARL
SAN PROSPERO NAVACCHIO A.S.D.

CENTRO CALCISTICO DI BASE
ATLETICO CASCINA A.S.D.
ATLETICO ETRURIA A.S.D.
CALCI 2016 A.S.D.
CALCIO CASCIANA TERMELARI U.S.D.
CITTA DI PONTEDERA S.R.L. U.S.
FC PECCIOLI CALCIO A.S.D.
IL ROMITO A.S.D.
MADONNA DELL'ACQUA ASD
OLTRERA A.S.D. G.S.
POL. MONTESERRA
S.C. COLLINE PISANE A.S.D.
SCINTILLA 1945 A.S.D.

SOCIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO
ARCI ZAMBRA
CITTA' DI MONTOPOLI
COLLI MARITTIMI
CUOIOPELLI
FRECCIA AZZURRA
GIOVANILE SAN MINIATO BC
GIOVANILE VALDICECINA
LA BORRA CALCIO
LA PERLA MONTECALVOLI
LITORALE PISANO
MADONNA DELL'ACQUA
NAVACCHIO ZAMBRA
OSPEDALIERI SEZ. CALCIO
PROGETTO GIOVANILE FRATES
POMARANCE
PORTA A LUCCA
ROMAIANO
PULCINI CASCINA
SEXTUM BIENTINA
SPAVALDISERCHIO
STELLA ROSSA

DELEGAZIONE PROVINCIALE PISTOIA
SCUOLE CALCIO "ELITE"
CAPOSTRADA BELVEDERE
GIOVANI ROSSONERI
MARGINE COPERTA
MONTECATINI MURIALDO
OLIMPIA USD
PESCIA
PISTOIA NORD

SCUOLE CALCIO
ACADEMY AGLIANESE
CASALGUIDI 1923 CALCIO SRL S.S.D.
PCA HITACHICALCIO PISTOIA A.S.D.

CENTRO CALCISTICO DI BASE
BORGO A BUGGIANO CALCIO A.S.D.
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D.
GIOVANI VIA NOVA
FC MERIDIEN LARCIANO A.S.D.
MONTAGNA PISTOIESE A.S.D.
PONTE 2000 A.S.D
RAMINI U.S.
UNIONE TEMPIO CHIAZZANO A.C.D.
UNIONE MONTALBANO CALCIO A.S.D.
VANNUCCI A.S.D. A.C.
VIRTUS BOTTEGONE A.S.D.

SO***CIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO***
ACADEMY PISTOIESE
AVANGUARDIA
CHIESINA UZZANESE
GIOVANISSIMI VIONE
MERIDIEN LARCIANO
POL.90 MONTALE ANTARES
OLMI
PISTOIESE
SPORTING CASINI
UNIONE TEMPIO CHIAZZANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE PRATO
SCUOLE CALCIO "ELITE"
C.F. 2001 CASALE FATTORIA
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.
GALCIANESE
MALISETI SEANO
MEZZANA
PAPERINO
ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.

SCUOLE CALCIO
F.C.D. LA QUERCE 2009 A.S.D.
FOLGOR CALENZANO A.S.D. POL.
GRIGNANO ASD A.C.U.
JOLO CALCIO A.S.D.
PIETA 2004 A.S.D.
TOBBIANA 1949 A.S.D.
VALBISENZIO CALCIOACADEMY A.S.D.
VIACCIA CALCIO A.S.D.
VIRTUS COMEANA SSC.D.

CENTRO CALCISTICO DI BASE
CHIESANUOVA 1975 A.S.D.
GIOVANI IMPAVIDA VERNIO A.S.D.
PRATO NORD
SAN GIUSTO A.S.D.

TAVOLA
JOLLY MONTEMURLO
POGGIO A CAIANO

SCUOLA CALCIO A 5 ELITE
PRATO CALCIO A CINQUE

SOCIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO
VERAG VILLAGGIO CALCIO A5
FUTSAL PRATO

DELEGAZIONE PROVINCIALE SIENA
SCUOLE CALCIO "ELITE"
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
POGGIBONSESECALCIOINVICTA
SAN MINIATO A.S.D.

SCUOLE CALCIO
MONTERIGGIONI A.S.D.
VALDORCIA A.S.D.
SINALUNGHESE A.S.D. U.C.
MARCIANO ROBUR A.S.D. U.S.
MAZZOLA VALDARBIA

CENTRO CALCISTICO DI BASE
ALBERINO A.S.D. G.S.
COLLIGIANA
MONTALCINO A.S.D.
OLIMPIC SARTEANO POL.D
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS BIANCOAZZURRA A.S.D.

CENTRO DI BASE CALCIO A 5
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO A.D.

SOCIETA' CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO
AMIATINA
ASTA 2016
BERARDENGA
CASTELLINA SCALO
CHIUSDINO
GRACCIANO
LUIGI MERONI
PIANELLA
PIANESE S.R.L.
POLICRAS SOVICILLE
RAPOLANO TERME
SIENA 1904
STAGGIA
TORRITA A.S.D.
TRESSA
VIRTUS CHIANCIANO TERME
VOLUNTAS A.S.D.

5. RISULTATI

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/04/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
CASCINA	- PONSACCO 1920 SSD ARL	2 - 0	
FRATRES PERIGNANO 2019	- TAU CALCIO ALTOPASCIO	1 - 0	
MASSESE 1919 SSDRL	- SAN MINIATO BASSO CALCIO	3 - 0	
SAN MARCO AVENZA 1926	- CUOIOPELLI	3 - 1	
TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	- POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	0 - 1	

GIRONE B - 1 Giornata - A			
FORTIS JUVENTUS 1909	- PONTASSIEVE	2 - 2	
POGGIBONSI S.R.L.	- FIRENZE OVEST A.S.D.	3 - 1	
SIGNA 1914 A.D.	- ANTELLA 99	1 - 1	
TERRANUOVA TRAIANA	- COLLIGIANA	1 - 1	

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
C.U.S. PISA	- PRATO CALCIO A CINQUE	3 - 2	
FUTSAL PISTOIA	- FUTSAL PANTERE	8 - 2	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 21/04/2021 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA

GARE DEL 18/ 4/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 5/2021

MOLFESE PAOLO (COLLIGIANA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PICCHI MATTEO (ANTELLA 99)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

GEMIGNANI FEDERICO (SIGNA 1914 A.D.)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALDEROTTI ANDREA (COLLIGIANA)
NICCOLAI MARCO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)
TURCO CARMINE (TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL)

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C

GARE DEL 16/ 4/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 FUTSAL PISTOIA
Per contegno offensivo verso il D.G. gara e termine.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D AGOSTINI FRANCESCA (C.U.S. PISA)
BARDAZZI MARTA (PRATO CALCIO A CINQUE)

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 208/A FIGC - variazione termini di tesseramento per i calciatori non professionisti
- Comunicato Ufficiale n. 209/A FIGC - entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021 della modifica dell'art. 40 delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 205/A del 13 aprile 2021
- Comunicato Ufficiale n. 211/A FIGC - correzione allegato sub B) testo Norme di funzionamento Organi Tecnici AIA
- Comunicato Ufficiale n. 212/A FIGC - candidature componenti Consiglio Direttivo Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
- Comunicato Ufficiale n. 264 LND - obbligo dotazione PEC per Società non professionistiche dal 1° Luglio 2021
- Comunicato Ufficiale n. 266 LND - Beach Soccer - n. 1/BS
- Comunicato Ufficiale n. 267 LND - Beach Soccer - n. 2/BS
- Circolare n. 108 LND - Contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite Mod. F 24
- CR Toscana/BCC Energia - CONSORZIO per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura – scheda raccolta dati

9. CALENDARIO GARE

ECCELLENZA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CUOIOPELLI	MASSESE 1919 SSDRL	A	25/04/2021 15:00	677 COMUNALE MASINI	SANTA CROCE SULL'ARNO - PISA	VIA DI PELLE, 105
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	CASCINA	A	25/04/2021 15:00	916 STADIO COM.LE CAMAIORE	CAMAIORE	VIA DELLO STADIO, 12
PONSACCO 1920 SSD ARL	FRATRES PERIGNANO 2019	A	25/04/2021 15:00	950 STADIO COM.LE PONSACCO	PONSACCO	VIA DELLA RIMEMBRANZA, 32
SAN MINIATO BASSO CALCIO	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	A	25/04/2021 15:00	674 COMUNALE M. PAGNI	SAN MINIATO BASSO	VIA PESTALOZZI
TAU CALCIO ALTOPASCIO	SAN MARCO AVENZA 1926	A	25/04/2021 15:00	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI, 22

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ANTELLA 99	POGGIBONSI S.R.L.	A	25/04/2021 15:00	85 ANTELLA	ANTELLA	VIA PULICCIANO, 53
COLLIGIANA	SIGNA 1914 A.D.	A	25/04/2021 15:00	862 G.MANNI	COLLE VAL D'ELSA	VIA LIGURIA, 3
FIRENZE OVEST A.S.D.	FORTIS JUVENTUS 1909	A	25/04/2021 15:00	129 G.PAOLI PRINCIPALE	FIRENZE	VIA LOMBARDIA, 30
PONTASSIEVE	VALDARNO FOOTBALL CLUB	A	25/04/2021 15:00	919 STADIO COM.LE PONTASSIEVE	PONTASSIEVE	VIALE HANOI

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL PANTERE	C.U.S. PISA	A	23/04/2021 21:30	1928 P.TO SEXTUM BIENTINA C. 5	BIENTINA	VIA L. DA VINCI 8
PRATO CALCIO A CINQUE	FUTSAL SCANDICCI	A	23/04/2021 21:30	1694 PALAZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI - PRATO	VIA MALISETI

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 22-04-2021

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini

Questionario per le società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura

Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato all'indirizzo mail energiatoscana@lnd.it

Ragione Sociale	
Partita IVA e Codice Fiscale	
Quali sono i consumi aziendali annui totali?	☐ Elettrici (in kWh): ☐ Gas naturale (in Smc): ☐ Altro:
A quanti siti e/o sedi si riferiscono i consumi?	
Riferimenti per essere contattati:	Nome e Cognome: Telefono: E-mail:

Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti:

- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono purtroppo sufficienti;

- i contratti di fornitura attualmente in essere.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679)
Io sottoscritto dichiaro:
- di essere informato che i dati forniti all'atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell'ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento di tutte le attività legate all'elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge (al contatto info@bccenergia.it).

Luogo e data ***Firma***

CONVENZIONE SUPERBONUS 110%
DUFERCO ENERGIA

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi.

DOCUMENTAZIONE INIZIALE

L'ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzionelnd@dufercoenergia.com) la documentazione seguente:

- Indirizzo Esatto e Riferimenti
- Visura per immobile
- Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali
- Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato)
- Planimetria
- Foto ed Immagine Google
- Libretto impianto termico
- Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc…)

SOPRALLUOGO

DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici.

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE

A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo **scopo di lavoro** dettagliato, i **costi** e la **tempistica**. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per tenere conto dell'operatività durante i lavori.
Prima di passare all'esecuzione delle opere l'ASD deve approvare il progetto e firmare il **contratto di appalto** con DUFERCO ENERGIA nella modalità **sconto in fattura per la totalità per l'importo**: grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento dell'importo contrattuale.

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO

DUFERCO ENERGIA affida (i) **l'esecuzione del progetto** ad imprese locali scelte tra quelle messe ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e (ii) **la direzione lavori** ed il **coordinamento della sicurezza** a tecnici abilitati.

PRATICHE FINALI

Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e le imprese esecutrici.
Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO ENERGIA)

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA

OGGETTO:
Immobobile ubicato in _____
Distinto al NCEU di _____al Fog. _____ mapp. _____sub.

Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato

Cognome _____ nome _____
C.F. _____
nato a _____ il _____
iscritto all'ordine/collegio _____ al n. _____ prov. _____
con studio a _____
telef. _____ fax _____ e-mail _____
posta certificata _____

Incaricato da

Sig._____intestatario dell'immobile in oggetto
per la verifica di conformità edilizia ed urbanistica sull'immobile ubicato in
_____ Fog. _____ mapp. _____

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, a seguito del sopralluogo effettuato in data _____ presso l'immobile in oggetto, e sulla base della verifica documentale,

ASSEVERA

che lo stato attuale dell'immobile in oggetto risulta:

☐ **pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente/i titolo/i pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)**

☐ **titolo unico (SUAP), permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia/ autorizzazione edilizia/ comunicazione edilizia (art. 26 L. 47/1985)/ altro titolo / etc.**
n. _____ del /__/__/__/__/__/__/__/__/

oppure
☐ **accertamento di conformità/ condono edilizio/ sanatoria/ etc.**
n. _____ del /__/__/__/__/__/__/__/__/

☐ **primo accatastamento**

☐ **non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi**

Allega alla presente copia della planimetria catastale in atti, dichiarando che la stessa è perfettamente rispondente e conforme allo stato di fatto rilevato.

Data _____

_____
IL TECNICO ABILITATO
(firma e timbro professionale)

COMUNICATO UFFICIALE N. 262
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il C.U. 209/A della F.I.G.C., inerente l'entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021 della modifica dell'art. 40 delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 205/A del 13 aprile 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A

La modifica dell'art. 40 delle NOIF di cui al Comunicato Ufficiale n. 205/A del 13 aprile 2021 entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 263
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il C.U. 211/A della F.I.G.C., inerente il testo delle "Norme di funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A." come approvato nel Consiglio Federale del 13 aprile 2021, a correzione di quanto riportato per mero errore materiale nell'allegato sub B) del Comunicato Ufficiale n. 207/A del 14 aprile 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

Si pubblica il testo delle "Norme di funzionamento degli Organi Tecnici dell'A.I.A." come approvato nel Consiglio Federale del 13 aprile 2021, a correzione di quanto riportato per mero errore materiale nell'allegato sub B) del Comunicato Ufficiale n. 207/A del 14 aprile 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TITOLO PRIMO

Art. 1 - Organi tecnici

A. ORGANI TECNICI NAZIONALI

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:

a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (C.A.N.);

b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C e di Serie A femminile (C.A.N. C);

c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.A.N. D);

d. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi e per il campionato di Serie C di calcio femminile (C.A.I.);

e. Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);

f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS).

B. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);

b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);

c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici

1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale.

2. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VAR PRO), gli assistenti dell'arbitro (A.A.) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento.

3. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza.

I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.

4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:

a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno adottati negli ultimi 10 anni, dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;

b. condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;

c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

e. condanne penali, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale.

Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.
La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.

Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati

1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno cinque stagioni sportive successive al venir meno del vincolo associativo, devono essere inseriti:
a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;
b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;
c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);
d. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 43, comma 1 lett. e), del Regolamento, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.
2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:
a. il foglio notizie di cui al punto 1.c.;
b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
c. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
d. l'ultima scheda tecnica.
3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:
a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.
4. Sulla scheda tecnica dell'O.A deve risultare:
a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;
b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;
e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.
5. Sulla scheda tecnica dell'A.E. VAR PRO deve risultare:
a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.
6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.

Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico

Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.E. VAR PRO, A.A. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere

tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.
Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.

Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. E' fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.
2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.
Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.
3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.
4. Gli A.E. VAR PRO devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie.
Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.
5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT.
6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.
7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei atleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva.
Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.
8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.

Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali

1. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.
Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.
2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di addizionale d'area, di video assistant referee (VAR) e di assistant video assistant referee (AVAR).
Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara o di addizionale d'area provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento,

avvalendosi, ove occorra, di arbitri ed assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni di video assistant referee (VAR) e di assistant video assistant referee (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata

Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.

4. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:

a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile;

b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T.

5. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:

a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di tre gare;

b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;

c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;

d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.

6. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

I singoli voti di tale scala numerica, secondo i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento.

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva.

7. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara.

8. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

Gli OO.TT. nazionali hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'Osservatore interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

9. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri ed assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

10. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

11. I voti assegnati ad arbitri ed assistenti impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara e di addizionale d'area non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri ed assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

12. Gli O.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

13. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

14. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;

- media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

15. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

16. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata in occasione dei raduni tecnici dei vari Organi Tecnici, mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

a. per gli arbitri ed assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.I. e della C.A.N. 5, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;

b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;

c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;

d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.

17. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. ed O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell'avvicendamento.

18. La C.A.N., la C.A.N. C, la C.A.N. D, la C.A.I. e la C.A.N. 5 devono far pervenire agli associati le medie degli A.E., degli A.A. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito:
- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;
- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

La C.A.N. invia le medie, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., mentre gli altri Organi Tecnici provvedono a tale invio per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.

19. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.

Art. 7 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR

1. La Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri con le funzioni di video assistant referee (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di assistant video assistant referee (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.
2. La funzione di video assistant referee (VAR) è assicurata:
a) dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;
b) dagli arbitri effettivi VAR PRO che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo.
3. La funzione di assistant video assistant referee (AVAR) è assicurata da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, oltre che dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente.
4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri ed assistenti arbitrali con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.
5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri ed assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di video assistant referee (VAR) e di assistant video assistant referee (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali video assistant referee (VAR), concorrono a formare una graduatoria di merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo degli A.E. VAR PRO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento.
I criteri di valutazione degli arbitri con funzioni di video assistant referee (VAR) sono quelli indicati nel successivo art. 34, comma 3.
6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri ed assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.
7. La C.A.N. deve far pervenire agli arbitri effettivi che hanno svolto la funzione di video assistant referee (VAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito:
- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;
- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.
La C.A.N. invia la media, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A.

Art. 8 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali

Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:
a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.;
b. il numero delle gare;
c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;
d. l'attività internazionale;
e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;
f. la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente;
g. la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.;
h. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.

Art. 9 - Incidenti

1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione.
Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o danni materiali riportati dagli associati in itinere o nel corso dell'espletamento della loro funzione.

Art. 10 – Rilievi

1. I rilievi di carattere tecnico ad associati devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità:
a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente, ad eccezione della C.A.N. che le invia al Presidente dell'A.I.A.;
b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
c. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T., e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.

Art. 11 - Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.
2. La comunicazione della sospensione, ad eccezione della C.A.N. che la invia solo al Presidente dell'A.I.A., deve essere inviata in copia:
a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;
b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
c. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di Sezione se non svolgente funzioni di O.T., nonché, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.
3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.

Art. 12 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici

1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione.
A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.
2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.
Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 13 - Controllo Organi Tecnici Sezionali

Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. e del C.P.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 14 - Visite alle sezioni da parte dei C.R.A. e dei C.P.A.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 52, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, far visita alle Sezioni A.I.A.

TITOLO SECONDO-ATTIVITA' ARBITRALE

Art. 15 - Limiti di età

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):
- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N., ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;
- il 30° per coloro che operano a disposizione della C.A.I.;
- il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
- il 50° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S., nonché a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. con specifiche funzioni di assistenti arbitrali.

2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):
- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. ad eccezione di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la ventottesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D.

3. A.E. VAR PRO: l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno) il 50° anno.

4. Fermo il limite massimo del 50° anno, gli altri limiti di età di impiego negli Organi Tecnici Nazionali, di cui al primo e al secondo comma, non si applicano agli arbitri e agli assistenti arbitrali donne.

5. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica, fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50° anno di età.

6. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.
Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.
7. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 55 e 64, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

Art. 16 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali

1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.
2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale.
3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:
a. per gli arbitri:
- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 5;
- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20;
- promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero di 60;
- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero di 90;
- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 5;
- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15;
- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 40;
- avvicendamenti dalla C.A.I. in numero di 30;

b. per gli assistenti arbitrali:
- promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 7;
- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30;
- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100;
- avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 10;
- avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40;
- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 85.

4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri ed assistenti arbitrali.
In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma,
Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.
5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia

dalla C.A.I., sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.
In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.
6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.
7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.

Art. 17 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.I.

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.I. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno;
b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 3 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico;
d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.I.
3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.I. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 18 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D

1. La C.A.I. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
a. non aver compiuto il 30° anno di età alla data del 30 giugno;
b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.I. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.
3. E' data facoltà alla C.A.I. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D.
4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 19 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.
3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.
4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 20 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;
b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.
3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.
4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 21 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.I., dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.I., la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:
1) in due stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.I., elevato a tre stagioni per gli arbitri donne;
2) in tre stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne;
3) in quattro stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C, della C.A.N. D e della C.A.I. e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.
In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. dopo una sola stagione sportiva possono essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I., dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:
a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 23.

Art. 22 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di età previsti;
b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;
c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma;
in tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
- della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:
a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
c. transitare nel ruolo di A.E. VAR PRO, se in possesso dei requisiti.

Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali

1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:
a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dismessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici;
b. per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto;
c. per dismissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.
2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:
a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dismessi dalla C.A.I., nella misura, di norma, del 15% del numero totale delle promozioni;
b. per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 16, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.
3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive.
4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 24, 25 e 26.
Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.
Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.
I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.
Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

Art. 24 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
a. non aver compiuto il 29° anno di età alla data del 30 giugno;
b. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza;
c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali;
d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. E' data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza

alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.
3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 25 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.
3. E' data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.
4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 26 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;
b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.
3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.
4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 27 – Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:
1) in tre stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. D, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne;
2) in quattro stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne;
3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:
a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.
In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:
a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 28 - Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:
a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di età previsti;
b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;
c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri assistenti arbitrali;
b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma;
in tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
- della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
- delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:
a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 29 – Deroghe dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli.

1. Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai predetti limiti.

2. Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.
3. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.
4. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 27, 28 e 32, per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.

Art. 30 – Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione

1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 6, Regolamento A.I.A.
2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:
a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;
b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.
3. L'organico degli O.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D e della C.A.I. è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.
Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Il Comitato Nazionale, determinato ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
a. per la C.A.N.:
- abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;
- siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. A o della C.A.N. B;
- siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. A o della C.A.N. B;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati responsabili della C.A.N. C;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C;

b. per la C.A.N. C:
- siano stati responsabili della C.A.N. D o della C.A.I.;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. C;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. D;
c. per la C.A.N. D:
- siano stati A.E. internazionali di calcio femminile;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. B e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per quattro stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. o della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni;
- abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS;
d. per la C.A.I.:
- siano stati A.A. internazionali di calcio femminile;
- siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. B per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C per meno di 4 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. D per 3 stagioni sportive ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.I.;
- abbiano svolto qualificata attività per almeno 4 stagioni sportive quali componenti dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale;
- abbiano svolto per almeno 4 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di O.T.S.
6. E' data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.

Art. 31 – Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. per dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
b. per mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
c. per adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

d. per decorso del limite massimo di cinque stagioni sportive di appartenenza alla C.A.I., alla C.A.N. D e alla C.A.N. C senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
e. per decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;
b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di cinque stagioni sportive nell'organico previsto per ciascun Organo Tecnico.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 48, comma 7, del Regolamento A.I.A.
6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 51 del Regolamento mantiene il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dismesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.
7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.

TITOLO TERZO
ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO ASSISTANT REFEREE - VAR

Art. 32 – Le funzioni e l'organico degli arbitri effettivi VAR PRO

1. Le funzioni di video assistant referee (VAR) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N., designati con le modalità di cui al precedente art. 7, e dagli arbitri che hanno ottenuto la qualifica di arbitri effettivi VAR (A.E. VAR PRO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.
2. L'organico degli A.E. VAR PRO è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 16.
3.Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di video assistant referee è di quattro stagioni sportive e l'attività di A.E. VAR PRO è consentita in base

all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età.
4. Gli A.E. VAR PRO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, né rivestire alcun incarico tecnico.

Art. 33 – Inquadramento degli A.E. VAR PRO

1. L'organico degli A.E. VAR PRO e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 16.
2. Possono essere inseriti nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
a. avere svolto attività quali arbitri effettivi a disposizione della C.A.N., della C.A.N. A o della C.A.N. B per almeno quattro stagioni sportive;
b. avere svolto le funzioni di video assistant referee – VAR in almeno venti gare del campionato di Serie A o di Serie B o di Coppa Italia;
c. avere diretto, quale arbitro, almeno una gara del campionato di Serie A con la video assistenza arbitrale.
3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Responsabile della C.A.N., delibera l'inserimento nell'organico degli A.E. VAR PRO degli arbitri effettivi avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti risultati ai primi posti utili della graduatoria di merito di cui all'art. 7, fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
4. L'inserimento nell'organico degli A.E. VAR PRO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri a disposizione della CAN.

Art. 34 – Impiego e controllo delle prestazioni degli arbitri effettivi VAR PRO

1. Gli A.E. VAR PRO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva, compatibilmente con l'impiego nella medesima funzione degli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N.
2. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale.
3. La valutazione delle prestazioni degli A.E. VAR PRO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore.
Il voto definitivo della prestazione dell'A.E. VAR PRO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto.
I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.
4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico agli arbitri effettivi VAR PRO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. VAR PRO.
La media globale definitiva di ciascun A.E. VAR PRO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri effettivi VAR PRO, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi VAR PRO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
5. La C.A.N. deve far pervenire ai singoli A.E. VAR PRO, e, per conoscenza, al Presidente dell'A.I.A., le rispettive medie, con la relativa posizione nella graduatoria di merito:
- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 15 novembre;

- entro il 31 marzo con la situazione aggiornata almeno al 15 marzo.

6. Gli arbitri effettivi VAR PRO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico.

Art. 35 – Avvicendamenti degli A.E. VAR PRO

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi VAR PRO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro effettivo VAR PRO, dell'attività minima prescritta dall'art. 34, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

e. superamento del limite di età di cui all'art. 32;

f. decorso del limite massimo di quattro stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo VAR PRO.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri effettivi VAR PRO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri effettivi VAR PRO da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi VAR PRO:

a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 34, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per gli A.E. VAR PRO.

Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi VAR PRO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

6. Gli A.E. VAR PRO avvicendati possono:

a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);

b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., qualora non abbiano compiuto il 50° anno di età.

TITOLO QUARTO
ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"

Art. 36 - Limiti di età

L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno), il

45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5, dell'O.T.R. e dell'O.T.P. nonché dell'O.T.S.
Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età.

Art. 37 – Formazione organici O.T.R., O.T.P. e C.A.N. 5

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S., e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età.
In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a 5 presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento AIA.
2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16.
3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri ed osservatori a disposizione, ha facoltà di inserire gli stessi in tre fasce di merito, denominate fascia "A", fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A, serie A2 e serie B), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.
Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri ed osservatori inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri ed osservatori.
4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che:
a. siano stati arbitri effettivi di calcio a 5 a disposizione della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dismessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;
b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;
c. siano stati O.A. a disposizione della C.A.N. 5.
Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Art. 38 –Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età;
b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5, ridotte a due stagioni per gli arbitri avvicendati da altro Organo Tecnico Nazionale;
c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3

volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 39 – Promozione degli O.A. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.A.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5;
b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5;
c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.

Art. 40 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.
2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
e. superamento del limite di età di cui all'art. 36;
f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del

primo comma, la C.A.N. 5 propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16 e del primo comma del presente articolo.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5.
5. La C.A.N. 5 ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.
In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 possono:
a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 41 - Avvicendamenti degli O.A. dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
2. La C.A.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. 5;
b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico previsto per la C.A.N. 5.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dalla C.A.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ai sensi del successivo art. 53 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.A.N. 5.

TITOLO QUINTO
ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"

Art. 42 - Limiti di età

L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS.

Art. 43 – Formazione organici C.A.N. BS

1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1.
Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.
2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva.
Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo.

Art. 44 – Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione:

b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P., con funzioni di arbitro, con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5.
2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.
Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.
I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.
Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 45 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.
2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS;
b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.
3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 8.

Art. 46 - Avvicendamenti di A.E. e O.A. dalla C.A.N. BS

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.
2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
e. per superamento del limite di età di cui all'art. 42;
f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
a. in congedo per maternità e che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.
5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.
In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
d. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
e. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
f. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. In ordine agli O.A., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
d. decorso del limite massimo di otto stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.
7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.A.N. BS.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
a. in congedo per maternità e che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza di otto stagioni sportive nell'organico della C.A.N. BS.
8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri e degli osservatori arbitrali dalla C.A.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
9. Gli A.E. e gli O.A. avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.
10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 8.

TITOLO SESTO
ATTRIBUZIONE E COMPETENZE
DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI

Art. 47 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.

Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;

b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;

c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il calcio a 5, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 17, 24, 30 e 38;

l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;

d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.

3.Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 8, del Regolamento, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.
5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.
6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.
7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.
8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

Art. 48 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale

All'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, sono affidati i seguenti compiti:
a. designazione A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali;
d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.

Art. 49 – Modulistica e programmi informatici

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.
Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.
Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.

Art. 50 – Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:
a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

Art. 51 - Osservatori Arbitrali

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima.
2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza.

Art. 52 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.

Art. 53- Rapporti con le Sezioni

L'O.T.R. e l'O.T.P. incontreranno, periodicamente, gli O.T.S. per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Art. 54 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:
a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;
b. designazioni arbitrali delle gare di competenza;
c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;
d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;
f. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;
g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;
h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione.
2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:
a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;
b. designare gli O.A.;
c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;
d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.

Art. 55 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informatori stabiliti dal Comitato Nazionale.
2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A.si precisa che:
a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;
b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.
3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di

valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Art. 56 - Istruzioni tecnico-organizzative

Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all' O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.

Art. 57 - Riunioni di carattere informativo

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.
2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 58 - Rapporti con A.E., A.A. e O.A.

Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.

Art. 59 - Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:

a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;

b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;

c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;

d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.

Art. 60 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici

1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessere debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.
2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.
3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 6 e 8 del Regolamento A.I.A. anche:

a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 47, comma 6, del Regolamento A.I.A.;

b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.

Art. 61 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.

1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. e dell'O.T.P. verso i quali sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza.

2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 47, comma 3.
3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

Art. 62 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.

Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:
a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano
b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.;
c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai commi a) e b);
c. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.

Art. 63 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.

1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.
2. Per ogni A.E proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.
Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Art. 64 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:
a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 55;
b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla "attività agonistica" e fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età;
c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;
d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;
e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

NORME TRANSITORIE

1) I limiti di età previsti dall'art. 15 nonché quelli ai fini della promozione e dell'inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Periferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 17, comma 1, lett. a), 18, comma 1, lett. a), 19, comma 1, lett. a), 20, comma 1,

lett. a), 24, comma 1, lett. a), 25, comma 1, lett. a), 26, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 38, comma 1, lett. a), 44, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di due anni per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.

2) Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.A.N. all'inizio della stagione sportiva 2020/2021 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, in complessivo previsto per la CAN A e per la CAN B dalle norme di funzionamento vigenti fino al 31/08/2020, detratto, per ciascun osservatore arbitrale, il periodo di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B e alla C.A.N. (per il periodo antecedente al 30/06/2010) già maturato al termine della stagione sportiva 2019/2020.

3) L'inquadramento nel ruolo A.E. VAR PRO con i criteri previsti dall'art. 33, comma 3, decorre dalla stagione sportiva 2020/2021. Al termine della stagione sportiva 2019/2020 e soltanto per detta stagione possono transitare nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri avvicendati dalla CAN A e dalla 4) CAN B per limiti di età o di permanenza nel ruolo.

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

COMUNICATO UFFICIALE N. 265
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il C.U. 212/A della F.I.G.C., inerente le candidature per la carica di componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A

In relazione alla convocazione dell'Assemblea elettiva della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di cui al Comunicato Ufficiale n. 201/A del 13 aprile 2021, si pubblicano di seguito le candidature per la carica di componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio Sperimentale, pervenute entro i termini previsti:

1. Busala Edoardo
2. D'Elia Stefania Agata
3. Galvani Fabio

A causa della emergenza da Covid-19, l'Assemblea Elettiva della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale si svolgerà in modalità videoconferenza.
L'accesso all'Assemblea per l'accredito delle società aventi diritto di voto sarà consentito sino alla comunicazione di apertura dei lavori da parte del Presidente dell'Assemblea.
Di seguito si riporta l'elenco delle società aventi diritto di voto:

MATRICOLA	DENOMINAZIONE
100001	INSUPERABILI SSDRL
100002	ASD QUARTOTEMPO FIRENZE
100003	A.C. OSSONA A.S.D.
100004	A.S.D. Stella del Mare
100005	A.S.D. TERZO TEMPO O.N.L.U.S.
100006	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN COOP. SOC. A R.L.
100007	A.S.D. GIOVENTU ASSEMINI CALCIO
100008	ASS. NESS1ESCLUSO ETS
100009	FERALPISALO S.R.L.
100010	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASSINA NUOVA

100011	A.C.D. SEDRIANO
100012	ASS. DI VOL. LIBERI DI CRESCERE
100013	A.S. SPORTING 4 E
100014	CASCINA BIBLIOTECA S.C.S. DI SOL. A R. L. - ONLUS
100015	A.D. B.I.C. GENOVA
100016	A.C.S.D. DON PINO PUGLISI NETTUNO II
100017	ASS. ONLUS IL PONTE A.S.D. A.P.S.
100018	F.I.L.O. ONLUS
100019	A.C.P.D. BLUE STAR ROMA
100020	POL. SOC. CASTELLINSIEME ONLUS
100021	A.S.D. PER DISABILI "DELFINO"
100022	ASS.POL.PARALIMPICA ELOS
100023	ASS.POL.OLIMPIHA
100024	A.S.D. L'ADELFIA
100025	A.S.D. NUOVA ARLECCHINO SPORT LIVORNO ONLUS
100026	ASS. ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS SEZ PISA
100027	ASS. LE BOLLICINE
100028	Coop. SOC. Filadelfia
100029	ASS. FAMILIARI SOFFERENTI PSICHICI PERCORSI
100030	A.S.D LANCIANO SPECIAL
100031	A.C.R.S.D. COMO CHERIA
100032	A.S.D. U.S. SAN PROSPERO CORREGGIO
100033	A.S.D LA TORRE RS ONLUS
100034	S.S.D. MINERVA MILANO
100035	A.S.D. VIRTUS MOLFETTA
100036	A.S.D. ACCADEMIA BIANCAZZURRA
100037	G.S.D.S.A. CALCIO CASTELFIDARDO
100038	S.S.D. A R.L. POLISPORTIVA BORGO SOLESTA'
100039	A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO
100040	BOTTAGISIO SPORT CENTER S.S.D. A R. L.
100041	G.S BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.
100042	A.S.D. TICINIA NOVARA
100043	A.S.D. ESPLORA
100044	A.C. REGGIANA 1919 S.R.L.
100045	A.S.D. U.S. PRIAMAR 1942 LIGURIA
175537	A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO
948187	A.S.D. ALBANO PRIMAVERA
948191	INTEGRA SPORT 2013 A.S.D. ONLUS
948192	META-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COOP. SOC. ONLUS
948195	S.S.D. A R.L. TOTTI SOCCER SCHOOL
948196	A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE LA LEPRE E LA TARTARUGA

948197	ASS. MAI SOLI ONLUS
948201	A.S.D. POLISPORTIVA SPEZZINA DISABILI
948202	A.S.D. DIVERTIME SPORT
948225	A.S.D. NESSUNO ESCLUSO
948228	A.P.D. VHARESE ONLUS
948229	A.S.D. VERSO
948230	SPECIAL ARLUNO APS
948231	A.S.D. OLTRETUTTO 97
948232	A.S.D. TORINO FD ONLUS
948233	A.S.D. FILIPPIDE LOMBARDIA
948234	A.S.D ARCOBALENO CALCIO
948235	A.S.D. ORATORIO LAINATE RAGAZZI
948236	FRATERNITA E AMICIZIA SOC. COOP. SOC. ONLUS
948238	BRIANTEA84 A.S.D.
948268	ASD PEPO TEAM ODV
948269	VA PENSIERO - O.D.V.
948273	ASS. VOL. FUORIGIOCO ONLUS
948905	A.S.D. SOCCER DREAM MONTEPACINI
950158	ASS. NO PROFIT UN CALCIO PER TUTTI ONLUS
950315	A.S.D. RAGAZZI DI VITA
950482	LA RONDINE SOC. COOP. SOC.
950484	SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETA' E VITA
950542	A.S.D. PAVIA SPECIAL TEAM
950544	A.S.D. PROPATRIA POL.DIS. BUSTO ARSIZIO
950545	O.D.V. LINKS
950616	A.S.D. UNA RAGIONE IN PIÙ
950620	A.S.D. SPEEDY SPORT ONLUS
950899	A.S.D. VINCI CON NOI
952656	A.S.D. CORNELIANO ROERO SGA
952657	A.S.D. POL. MACOMERESE CALCIO
952662	ASD MONREALE CALCIO

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 264
Stagione Sportiva 2020/2021

Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "*Disposizioni transitorie*" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

COMUNICATO UFFICIALE N. 266

(Beach Soccer – n. 1/BS)

La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, del Regolamento della L.N.D. e per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer – indice ed organizza, per l'anno solare 2021, le seguenti manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico:

- Campionato Nazionale Serie A di Beach Soccer;
- Campionato Femminile di Serie A di Beach Soccer;
- Campionato Nazionale Under 20 di Beach Soccer;
- Coppa Italia di Beach Soccer;
- Supercoppa di Lega di Beach Soccer;

Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Beach Soccer, competente all'organizzazione dell'attività nazionale. Per lo svolgimento delle suddette manifestazioni, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali della F.I.G.C.

1) Campionato Nazionale Serie A

Il Campionato di Serie A 2021 sarà articolato, in via ordinaria, su due Gironi denominati rispettivamente Poule Scudetto e Poule Promozione formati da 8/9/10 squadre ciascuno.
I meccanismi e le modalità di articolazione del Campionato, nonché gli adempimenti previsti per la partecipazione dei calciatori, sono contenuti nell'accluso Regolamento del Campionato (All. A), che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Il Campionato Nazionale di Beach Soccer Serie A 2021 è articolato, in via ordinaria, su 2 Gironi denominati rispettivamente: Poule Scudetto (composta da 8/9/10 squadre) e Poule Promozione (composta da 6/8/10 squadre).

Poule Scudetto

Alla Poule Scudetto hanno diritto ad iscriversi le migliori nove Società nella classifica della Poule Scudetto Serie A 2019 e la prima classificata nella Poule Promozione Serie A 2019.
La mancata iscrizione alla Poule Scudetto, tra le aventi diritto, fa decadere ogni diritto sportivo acquisito per la stagione 2021, fatto salvo che la Società rinunciante potrà in ogni caso iscriversi, come non avente diritto, al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Promozione.

L'assegnazione dei posti vacanti, a completamento dell'organico del suddetto Campionato di Serie A Poule Scudetto, avverrà con decisione del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.; tale decisione verrà assunta tenendo conto, per le sole aventi diritto all'iscrizione nel Campionato di Serie A - Poule Promozione, del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti nel periodo 2015-2019 (allegato E), ed in caso di ulteriore parità del miglior piazzamento ottenuto nella stagione 2019.

In caso di eventuali ulteriori domande di iscrizione con riserva, pervenute nei termini al Dipartimento, da parte di Società non aventi diritto all'iscrizione al Campionato di Serie A – Poule Promozione, verranno prese in considerazione tenendo conto dei sotto indicati criteri:

1. apparentamento con Società Professionistiche di Calcio a 11, che siano documentate e che consentano alla Società interessata di utilizzare denominazione, logo e maglia da gioco della Società con la quale si è stabilito il legame;
2. anzianità di attività nel Beach Soccer (saranno considerati solo gli anni consecutivi)
3. meriti riconosciuti nell'attività di promozione del Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti a livello nazionale (Società che ricopre nella stagione corrente la figura di Promotore nell'organizzazione di tappe del Campionato di Serie A e/o Campionato Femminile di B.S. oppure partecipi nell'organizzazione di una delle predette manifestazioni);
4. sviluppo dell'attività Femminile di Beach Soccer o partecipazione al Campionato Under 20;
5. titoli sportivi conseguiti nell'attività del Beach Soccer;
6. bacino di utenza (nella considerazione del bacino di utenza delle Società facenti richiesta di ripescaggio si andrà a privilegiare le Società che costituiscono le uniche partecipanti al Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione) su base regionale. Esplicitando in maniera esaustiva il concetto, nel caso in cui la richiedente rappresenti l'unica Società della Regione di cui fa parte, si andrà a considerare un bacino di utenza pari a quello di tutta la Regione di appartenenza; nel caso di più realtà all'interno della stessa Regione, si prenderà in considerazione il bacino di utenza del Comune in cui la Società ha sede).

Poule Promozione

Alla Poule Promozione hanno diritto ad iscriversi le Società classificate dalla 2° alla 9 posizione nella Serie A - Poule Promozione 2019 e la Società retrocessa dal Campionato di Serie A - Poule Scudetto 2019.

L'assegnazione dei posti vacanti a completamento dell'organico del suddetto Campionato di Serie A – Poule Promozione avverrà con decisione del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Nel sopra citato caso le eventuali domande di iscrizione con riserva che perverranno nei termini al Dipartimento verranno prese in considerazione tenendo conto dei seguenti criteri:

1. apparentamento con Società Professionistiche di Calcio a 11, che siano documentate e che consentano alla Società interessata di utilizzare denominazione, logo e maglia da gioco della Società con la quale si è stabilito il legame;

2. anzianità di attività nel Beach Soccer (saranno considerati solo gli anni consecutivi) e punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti nel periodo 2015-2019 (allegato E)
3. meriti riconosciuti nell'attività di promozione del Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti a livello nazionale (Società che ricopre nella stagione corrente la figura di Promotore nell'organizzazione di tappe del Campionato di Serie A e/o Campionato Femminile di B.S. oppure partecipi nell'organizzazione di una delle predette manifestazioni);
4. sviluppo dell'attività Femminile di Beach Soccer o partecipazione al Campionato Under 20.
5. titoli sportivi conseguiti nell'attività del Beach Soccer
6. bacino di utenza (nella considerazione del bacino di utenza delle Società facenti richiesta di ripescaggio si andrà a privilegiare le Società che costituiscono le uniche partecipanti al Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione) su base regionale. Esplicitando in maniera esaustiva il concetto, nel caso in cui la richiedente rappresenti l'unica Società della Regione di cui fa parte, si andrà a considerare un bacino di utenza pari a quello di tutta la Regione di appartenenza; nel caso di più realtà all'interno della stessa Regione, si prenderà in considerazione il bacino di utenza del Comune in cui la Società ha sede)

2) Campionato Femminile di Serie A

A tale campionato, articolato in via ordinaria su due gironi, composti da quattro/cinque squadre ciascuno, parteciperanno otto/dieci squadre. I meccanismi e le modalità di articolazione del campionato, nonché gli adempimenti previsti per la partecipazione allo stesso saranno contenuti nell'apposito regolamento del campionato di serie A, di successiva pubblicazione.

3) Campionato Under 20

A tale campionato parteciperanno sei/otto/dieci squadre; i meccanismi e le modalità di articolazione, nonché gli adempimenti previsti per la partecipazione allo stesso, saranno contenuti nell'apposito regolamento del Campionato Under 20 inserito in un apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

4) Coppa Italia

La competizione si svolgerà secondo la formula che prevede l'articolazione in un concentramento unico, al fine di impegnare convenientemente tutte le sedici/diciotto/venti squadre partecipanti alla competizione stessa. Il programma e il calendario di svolgimento delle suddette gare saranno regolati da Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Alla Coppa Italia partecipano obbligatoriamente tutte le squadre iscritte al Campionato di Serie A 2021 (Poule Scudetto e Poule Promozione).

Tutte le Società regolarmente iscritte al Campionato di Serie A che decidessero di rinunciare alla Coppa Italia, dovranno tassativamente comunicarlo per iscritto al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via fax al numero 06.32822711, o in alternativa via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it) entro **Venerdì 14 Maggio alle ore 16.00**. Nel caso di rinuncia espressa, pervenuta entro il termine tassativo sopra esposto, la Società rinunciante incorrerà ad una sanzione amministrativa pari ad Euro 800,00 (ottocento/00) da versare entro e non oltre il termine previsto nel Comunicato Ufficiale di riferimento, e nessuna penalizzazione.

Nel caso di mancata comunicazione di rinuncia, o comunicazione avvenuta oltre il termine sopra esposto, la mancata partecipazione comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) da versare entro e non oltre il termine previsto nel Comunicato Ufficiale di riferimento, oltre alla penalizzazione di punti 3 da scontarsi nel Campionato Nazionale di Serie A di Beach Soccer 2021 (Poule Scudetto e Poule Promozione).

5) Supercoppa di Lega

Alla competizione, articolata in gara unica, partecipano di diritto le squadre vincenti il Campionato Serie A 2019 (Sambenedettese Beach Soccer) e la squadra vincente della Coppa Italia 2019 (Catania Beach Soccer).
Il programma e il calendario di svolgimento della suddetta gara per l'assegnazione della Supercoppa di Lega 2021 saranno regolati da comunicato ufficiale di successiva pubblicazione.

6) Campionato Nazionale Serie B

In via straordinaria, per la sola stagione 2021, il campionato di Serie B sia a livello nazionale che a livello regionale non sarà disputato, a seguito delle politiche di contenimento pandemico legate all'emergenza COVID-19 che, su tutto il territorio nazionale, prevedono la sospensione degli eventi e competizioni sportive dilettantistiche e amatoriali non ritenute di preminente interesse nazionale da parte del CONI.

7) Tornei Regionali e Provinciali

In via straordinaria, per la sola stagione 2021, i Tornei Regionali e Provinciali non saranno disputati, a seguito delle politiche di contenimento pandemico legate all'emergenza COVID-19 che, su tutto il territorio nazionale, prevedono la sospensione degli eventi e competizioni sportive dilettantistiche e amatoriali non ritenute di preminente interesse nazionale da parte del CONI.

8) Adempimenti economico – finanziari e organizzativi

Campionato Nazionale di Serie A

a) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 per le Società aventi diritto alla Poule Scudetto

Tutte le Società **aventi diritto all'iscrizione alla Poule Scudetto** sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A, anche a mezzo fax al n. 06.32822711, entro il termine fissato dalla Lega Nazionale Dilettanti, segnatamente **entro il termine perentorio di Venerdì 29 aprile 2021, ore 16.00, presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196), provvedendo – a pena di decadenza dell'ammissibilità dell'istanza di partecipazione ai rispettivi Campionati** - a tutti gli adempimenti stabiliti, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale (All. B e D).

Le Società dovranno inoltre comunicare nell'apposita modulistica (All. B), un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'iscrizione al campionato, cosi

come previsto dalle "Disposizioni Transitorie" dell'art.142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.201/A del 20 Maggio 2020 (C.U. N. 264 della LND del 19/04/21).

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A Poule Scudetto, non saranno accettate le iscrizioni di Società che non abbiano disposto, entro il termine perentorio di cui sopra, il compimento di tutte le procedure previste, ivi compreso il versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato stesso, di tutte le seguenti somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari (per il solo acconto spese al Campionato, a garanzia di eventuali passività sportive, sarà concessa la facoltà di versare la somma in data successiva), come di seguito descritto:

- **eventuale saldo debiti anni precedenti;**
- **domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Scudetto e alla Coppa Italia, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società;**
- **Importo di € 2.000,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Scudetto;**
- **Importo di € 800,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Scudetto (a garanzia di eventuali passività sportive);**
- **Importo di € 300,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti.**

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:

Nome banca UNICREDIT – Roma Vico
Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA
Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336
Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti
Causale: Iscrizione Società_____al Campionato Nazionale Serie A 2021 di Beach Soccer – Poule Scudetto

Le Società, vista l'eccezionale situazione di emergenza economica derivante dalla pandemia Covid-19, avranno la facoltà di versare l'importo di € 800,00 a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Scudetto, a garanzia di eventuali passività sportive entro e non oltre il termine perentorio del **31 Maggio 2021.**

L'inosservanza del **termine perentorio di Venerdì 30 Aprile 2021, ore 16.00,** anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, **fatta eccezione per**

l'acconto spese a garanzie di eventuali passività da versare entro il 31 Maggio 2021, costituisce motivo di inammissibilità, per le Società aventi diritto, all'iscrizione al Campionato di Serie A 2021 Poule Scudetto.

A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine perentorio di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine anche in originale alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. valuterà la correttezza di tutte le richieste e della relativa documentazione pervenuta per l'iscrizione alla Poule Scudetto del Campionato di Serie A 2021 e, con Comunicato Ufficiale, determinerà le Società ammesse e gli eventuali posti vacanti per la determinazione dell'organico definitivo.

b) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 per le Società NON aventi diritto alla Poule Scudetto

Tutte le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 - **Poule Scudetto** , per le Società **NON AVENTI DIRITTO**, dovranno **essere depositate o pervenire, anche a mezzo fax (n. 06.32822711), presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196) entro il termine perentorio di Venerdì 7 Maggio 2021**, **alle ore 16.00,** corredate di tutti i seguenti adempimenti e utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale (All. B e D).

Le Società dovranno inoltre comunicare nell'apposita modulistica (All. B), un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'iscrizione al campionato, cosi come previsto dalle "Disposizioni Transitorie" dell'art.142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.201/A del 20 Maggio 2020 (C.U. N. 264 della LND del 19/04/21).

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A Poule Scudetto, non saranno accettate le iscrizioni di Società che non abbiano disposto, entro il termine di cui sopra, il compimento di tutte le procedure previste, ivi compreso il versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato stesso, di tutte le seguenti somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari (per il solo acconto spese

al Campionato, a garanzia di eventuali passività sportive, sarà concessa la facoltà di versare la somma in data successiva), come di seguito descritto:

- eventuale saldo debiti anni precedenti;
- domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Scudetto e Coppa Italia, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società;
- Importo di € 2.000,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021;
- Importo di € 800,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale di Serie A 2021 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Importo di € 300,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti.
I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:
Nome banca UNICREDIT – Roma Vico
Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA
Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336
Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti
Causale: Iscrizione Società_____con riserva al Campionato Nazionale Serie A 2021 di Beach Soccer – Poule Scudetto

Le Società, vista l'eccezionale situazione di emergenza economica derivante dalla pandemia Covid-19, avranno la facoltà di versare l'importo di € 800,00 a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Scudetto (a garanzia di eventuali passività sportive) entro e non oltre il termine perentorio del **31 Maggio 2021.**

L'inosservanza del **termine perentorio di Venerdì 7 maggio 2021, ore 16.00**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, **fatta eccezione per l'acconto spese a garanzie di eventuali passività da versare entro il 31 Maggio 2021, costituisce motivo di inammissibilità, per le Società non aventi diritto, all'iscrizione al Campionato di Serie A 2021 Poule Scudetto**.

A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine perentorio di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine anche in originale alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

L'assegnazione dei posti vacanti a completamento dell'organico del suddetto Campionato di Serie A Poule Scudetto avverrà con decisione del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., per le sole aventi diritto all'iscrizione nella Poule Promozione, tenendo conto del miglior punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti nel periodo 2015-2019 (allegato E), ed in caso di ulteriore parità del miglior piazzamento ottenuto nella stagione 2019.

Nel caso in cui, una volta valutate le richieste di ripescaggio di tutte le Società aventi diritto all'iscrizione nella Poule Promozione ci fossero degli ulteriori posti vacanti da assegnare, il completamento dell'organico verrà determinato con decisione del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., tenendo conto dei seguenti criteri:

1. apparentamento con Società Professionistiche di Calcio a 11, che siano documentate e che consentano alla Società interessata di utilizzare denominazione, logo e maglia da gioco della Società con la quale si è stabilito il legame;
2. anzianità di attività nel Beach Soccer (saranno considerati solo gli anni consecutivi) e punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti nel periodo 2015-2019 (allegato E);
3. meriti riconosciuti nell'attività di promozione del Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti a livello nazionale (Società che ricopre nella stagione corrente la figura di Promotore nell'organizzazione di tappe del Campionato di Serie A e/o Campionato Femminile di B.S. oppure partecipi nell'organizzazione di una delle predette manifestazioni);
4. sviluppo dell'attività Femminile di Beach Soccer e partecipazione al Campionato Under 20;
5. titoli sportivi conseguiti nell'attività del Beach Soccer
6. bacino di utenza (nella considerazione del bacino di utenza delle Società facenti richiesta di ripescaggio si andrà a privilegiare le Società che costituiscono le uniche partecipanti al Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione) su base regionale. Esplicitando in maniera esaustiva il concetto, nel caso in cui la richiedente rappresenti l'unica Società della Regione di cui fa parte, si andrà a considerare un bacino di utenza pari a quello di tutta la Regione di appartenenza; nel caso di più realtà all'interno della stessa Regione, si prenderà in considerazione il bacino di utenza del Comune in cui la Società ha sede).

Si specifica che le Società che abbiano presentato idonea domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Scudetto, come Società NON aventi diritto, dovranno in ogni caso garantire, qualora la propria istanza venisse respinta per mancanza di posti disponibili, l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A Poule Promozione (se aventi diritto), o come Società NON aventi diritto, in assenza di posti vacanti, ed in via straordinaria, vista la mancata disputa del Campionato di Serie B a seguito delle politiche di contenimento legate al COVID-19, potranno essere ammesse al Campionato di Serie A - Poule Promozione come Società in sovrannumero. Tale ammissione straordinaria potrà essere determinata con decisione del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.
Nel caso di mancata ammissione, le somme versate a titolo di diritti di iscrizione, acconto spese e tassa associativa LND verranno integralmente restituite alla Società richiedente.

Le decisioni inerenti la composizione dell'organico del Campionato di Serie A non saranno appellabili.

c) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Promozione per le Società aventi diritto

Le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 – Poule Promozione per le Società aventi diritto, dovranno **essere depositate o pervenire, anche a mezzo fax (n. 06.32822711), presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196) entro il termine di Venerdì 7 Maggio 2021**, a**lle ore 16.00,** corredate di tutti i seguenti adempimenti e utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale (All. B e D).

Le Società dovranno inoltre comunicare nell'apposita modulistica (All. B), un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'iscrizione al campionato, cosi come previsto dalle "Disposizioni Transitorie" dell'art.142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.201/A del 20 Maggio 2020 (C.U. N. 264 della LND del 19/04/21).

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A - Poule Promozione, non saranno accettate le iscrizioni di Società che non abbiano disposto, entro il termine di cui sopra, il compimento di tutte le procedure previste, ivi compreso il versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato stesso, di tutte le seguenti somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari (per il solo acconto spese al Campionato, a garanzia di eventuali passività sportive, sarà concessa la facoltà di versare la somma in data successiva), come di seguito descritto:

- **eventuale saldo debiti anni precedenti;**

- domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Promozione e Coppa Italia, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società;
- Importo di € 1.400,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Promozione;
- Importo di € 800,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Promozione (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Importo di € 300,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti.

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:
Nome banca UNICREDIT – Roma Vico
Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA
Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336
Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti
Causale: Iscrizione Società_____ al Campionato Nazionale Serie A 2021 di Beach Soccer - Poule Promozione

Le Società, vista l'eccezionale situazione di emergenza economica derivante dalla pandemia Covid-19, avranno la facoltà di versare l'importo di € 800,00 a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Scudetto (a garanzia di eventuali passività sportive) entro e non oltre il termine perentorio del **31 Maggio 2021.**

L'inosservanza del termine **di Venerdì 7 Maggio 2021, ore 16.00**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, **fatta eccezione per l'acconto spese a garanzie di eventuali passività da versare entro il 31 Maggio 2021, costituisce motivo di inammissibilità, per le Società aventi diritto, all'iscrizione al Campionato di Serie A 2021 – Poule Promozione**. A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine anche in originale alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

d) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Promozione per le Società NON aventi diritto

Le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 **per le Società NON aventi diritto** per la Poule Promozione dovranno **essere depositate o pervenire, anche a mezzo fax (n. 06.32822711), presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196) entro il termine di Venerdì 7 Maggio 2021**, ore 16.00, corredate di tutti i seguenti adempimenti e utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale (All. B e D).

Le Società dovranno inoltre comunicare nell'apposita modulistica (All. B), un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'iscrizione al campionato, cosi come previsto dalle "Disposizioni Transitorie" dell'art.142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.201/A del 20 Maggio 2020 (C.U. N. 264 della LND del 19/04/21).

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A, non saranno accettate le iscrizioni di Società che non abbiano disposto, entro il termine di cui sopra, il compimento di tutte le procedure previste, ivi compreso il versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato stesso, di tutte le seguenti somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari (per il solo acconto spese al Campionato, a garanzia di eventuali passività sportive, sarà concessa la facoltà di versare la somma in data successiva), come di seguito descritto:

- **eventuale saldo debiti anni precedenti;**
- **domanda di iscrizione con riserva al Campionato Nazionale di Serie A 2021 - Poule Promozione e Coppa Italia, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società;**
- **Importo di € 1.400,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2021;**
- **Importo di € 800,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale di Serie A 2021 (a garanzia di eventuali passività sportive);**
- **Importo di € 300,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti.**

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:
Nome banca UNICREDIT – Roma Vico
Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA
Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336
Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti
Causale: Iscrizione Società_____ con riserva al Campionato Nazionale Serie A 2021 di Beach Soccer – Poule Promozione

Le Società, vista l'eccezionale situazione di emergenza economica derivante dalla pandemia Covid-19, avranno la facoltà di versare l'importo di € 800,00 a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Scudetto (a garanzia di eventuali passività sportive) entro e non oltre il termine perentorio del **31 Maggio 2021.**

L'inosservanza del termine di **Venerdì 7 Maggio 2021, ore 16.00**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, **fatta eccezione per l'acconto spese a garanzie di eventuali passività da versare entro il 31 Maggio 2021, costituisce motivo di inammissibilità, per le Società NON aventi diritto, all'iscrizione al Campionato di Serie A 2021 – Poule Promozione.** A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine perentorio di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine anche in originale alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

L'assegnazione dei posti vacanti a completamento dell'organico del suddetto Campionato avverrà con decisione del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., tenendo conto dei seguenti criteri:

1. apparentamento con Società Professionistiche di Calcio a 11, che siano documentate e che consentano alla Società interessata di utilizzare denominazione, logo e maglia da gioco della Società con la quale si è stabilito il legame;
2. anzianità di attività nel Beach Soccer (saranno considerati solo gli anni consecutivi) e punteggio nel ranking ottenuto dai risultati sportivi conseguiti nel periodo 2015-2019 (allegato E);
3. meriti riconosciuti nell'attività di promozione del Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti a livello nazionale (Società che ricopre nella stagione corrente la figura di Promotore nell'organizzazione di tappe del Campionato di Serie A e/o Campionato Femminile di B.S. oppure partecipi nell'organizzazione di una delle predette manifestazioni);
4. sviluppo dell'attività Femminile di Beach Soccer e partecipazione al Campionato Under 20;
5. titoli sportivi conseguiti nell'attività del Beach Soccer;
6. bacino di utenza (nella considerazione del bacino di utenza delle Società facenti richiesta di ripescaggio si andrà a privilegiare le Società che costituiscono le uniche partecipanti al Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione) su base regionale. Esplicitando in maniera esaustiva il concetto, nel caso in cui la richiedente rappresenti l'unica Società della Regione di cui fa parte, si andrà a considerare un bacino di utenza pari a quello di tutta la Regione di appartenenza; nel caso di più realtà, all'interno della stessa Regione, si prenderà in considerazione il bacino di utenza del Comune in cui la Società ha sede).

Si specifica che le Società che abbiano presentato idonea domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 Poule Promozione, come Società NON aventi diritto, in assenza di posti vacanti ed in via straordinaria, vista la mancata disputa del Campionato di Serie B a seguito delle politiche di contenimento legate al COVID-19, potranno essere ammesse al Campionato di Serie A - Poule Promozione come Società in sovrannumero. Tale ammissione straordinaria potrà essere determinata con decisione del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Nel caso di mancata ammissione, le somme versate a titolo di diritti di iscrizione, acconto spese e tassa associativa LND verranno integralmente restituite alla Società richiedente

Le decisioni inerenti la composizione dell'organico del Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione) non saranno appellabili.

e) Ammende per rinuncia – Serie A	€ 250,00	= 1° rinuncia
	€ 500,00	=2° rinuncia, con conseguente esclusione dal Campionato.

Per la rinuncia alla disputa del Campionato comunicata antecedentemente alla 1a Giornata di gara sarà comminata un'ammenda pari ad € 600,00

f) Ammende per rinuncia – Campionato Femm.le Serie A	€ 125,00	= 1° rinuncia
	€ 250,00	= 2° rinuncia, con conseguente esclusione dal Campionato.

Per la rinuncia alla disputa del Campionato comunicata antecedentemente alla 1a Giornata di gara sarà comminata un'ammenda pari ad € 300,00

g) Ammende per rinuncia – Campionato Under 20	€ 125,00	= 1° rinuncia
	€ 250,00	= 2° rinuncia, con conseguente esclusione dal Campionato.

Per la rinuncia alla disputa del Campionato comunicata antecedentemente alla 1a Giornata di gara sarà comminata un'ammenda pari ad € 300,00

h) Ammende per rinuncia – Coppa Italia	€ 125,00	= 1° rinuncia
	€ 250,00	= 2° rinuncia, con

conseguente esclusione dalla Manifestazione e applicazione della sanzione amministrativa di Euro 1.000,00, più penalizzazione di 3 punti nel Campionato Nazionale di Serie A 2021 (Poule Scudetto e/o Poule Promozione) prevista per la mancata partecipazione alla Coppa Italia
Le ammende per rinuncia verranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla partecipazione alla gara avviene durante lo svolgimento dell'ultima tappa di qualificazione di ogni girone del Campionato di Serie A (Poule Scudetto e/o Poule Promozione).

Alla Coppa Italia partecipano obbligatoriamente tutte le squadre iscritte al Campionato di Serie A 2021 (Poule Scudetto e Poule Promozione).
Tutte le Società regolarmente iscritte al Campionato di Serie A che decidessero di rinunciare alla Coppa Italia, dovranno tassativamente comunicarlo per iscritto al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via fax al numero 06.32822711, o in alternativa via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it) entro **Venerdì 14 Maggio alle ore 16.00**. Nel caso di rinuncia espressa, pervenuta entro il termine tassativo sopra esposto, la Società rinunciante incorrerà ad una sanzione amministrativa pari ad Euro 800,00 (ottocento/00) da versare entro e non oltre il termine previsto nel Comunicato Ufficiale di riferimento, e nessuna penalizzazione.
Nel caso di mancata comunicazione di rinuncia, o comunicazione avvenuta oltre il termine sopra esposto, la mancata partecipazione comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) da versare entro e non oltre il termine previsto nel Comunicato Ufficiale di riferimento, oltre alla penalizzazione di punti 3 da scontarsi nel Campionato Nazionale di Serie A di Beach Soccer 2021 (Poule Scudetto e Poule Promozione).

i) **Reclami al Giudice Sportivo Nazionale**	€ 100,00
l) **Reclami alla Corte di Giustizia Federale**	€ 200,00
Reclami alla Corte di Giustizia Federale con procedura d'urgenza	€ 350,00
m) **Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati**	€ 100,00
Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati con procedura d'urgenza	€ 130,00

n) **Tasse di tesseramento (calciatori/dirigenti attività ricreativa ed amatoriale)**:

- costo del cartellino calciatori, comprensivo di Tesseramento e premio assicurativo	€ 6,00 cadauno
- costo del cartellino dirigenti, comprensivo di tesseramento e premio assicurativo	€ 6,00 cadauno
- tessera allenatore abilitato	€ 15,00
- medico sociale	€ 50,00
- documento sostitutivo tessera impersonale	€ 1,00
- blocco distinta gare	€ 6,00

Dovranno essere ricompresi all'interno del "documento sostitutivo tessera impersonale" rilasciato dai Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali o Distrettuali, tutti i nominativi dei dirigenti societari

autorizzati ad accedere all'interno del rettangolo di gioco (i nominativi dovranno essere correlati dei relativi dati anagrafici). Tali dirigenti societari dovranno altresì essere muniti di un cartellino dirigente per attività amatoriale e ricreativa; in alternativa di una tessera allenatore abilitato o medico sociale. Tutto ciò al fine di fornire agli stessi un'idonea copertura assicurativa.

Alla Società vincente la fase finale della Coppa Italia 2021 sarà attribuito un contributo pari all'importo dei diritti di iscrizione al Campionato di Serie A 2022 (Poule Scudetto o Poule Promozione), giusta disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 95 pubblicato dalla L.N.D. in data 19.12.2011 e successivamente ratificato dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. **Considerata la mancata disputa del Campionato di Serie A 2020 e della Coppa Italia 2020 sarà riconosciuto un contributo pari all'importo dei diritti di iscrizione al Campionato di Serie A 2021 alla vincente della Coppa Italia 2019, così come definito dal C.U. n° 264 LND (1/BS) pubblicato in data 20 marzo 2019.**

8) Società associate

Ai fini della partecipazione ai Campionati di Serie A 2021 (Poule Scudetto e Poule Promozione), Serie A Femminile 2021, al Campionato Under 20 2021, nonché alla Coppa Italia e alla Supercoppa di Lega 2021, possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti solo le Società che non aderiscano, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale. Quanto all'operatività temporale di tale divieto, si rappresenta che essa riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, e si estende anche ai casi in cui l'attività nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale.

Acquisiscono, pertanto, il diritto di associarsi alla L.N.D. le sole Società che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente comma. Eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'attività determineranno sanzioni disciplinari a carico della Società o del tesserato inadempiente.

9) Norme transitorie

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI – ALLEGATO A

Attività Nazionale Beach Soccer 2021

Articolo 1
Norme generali

1. La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, organizza il Campionato Nazionale di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione), Serie A Femminile e Campionato Under 20, nel rispetto del presente Regolamento, del Regolamento di gioco e delle N.O.I.F.
2. Potranno partecipare al Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione), Serie A Femminile e Campionato Under 20 le squadre regolarmente iscritte per l'anno sportivo in corso entro il termine perentorio stabilito dal Dipartimento Beach Soccer.
3. La stesura dei calendari e delle date dei gironi della Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione), Serie A Femminile e Campionato Under 20, della fase finale (play-off) del Campionato di Serie A (Scudetto ed eventualmente Poule Promozione) sarà resa nota con Comunicato Ufficiale.
4. Tutti gli incontri saranno diretti da Arbitri dell'A.I.A.
5. La L.N.D. e il Dipartimento Beach Soccer declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti in materia di tutela assicurativa e sanitaria. A tale riguardo, al fine di tutelare le Società in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le partite, è obbligatorio presentare le certificazioni mediche di idoneità all'attività sportiva agonistica in favore dei propri calciatori/calciatrici. Le certificazioni sono tenute agli atti delle Società partecipanti, le quali sono garanti degli avvenuti accertamenti sanitari.

Articolo 2
Svolgimento della Serie A e formazione delle classifiche

a) Il Campionato Nazionale Serie A 2021 è articolato in via ordinaria su due Poule, rispettivamente denominate Poule Scudetto composta da 8/9/10 squadre, e Poule Promozione composta da 6/8/10 squadre.

I meccanismi e le modalità di svolgimento del Campionato prevedono due gironi, formati dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. e denominati Poule Scudetto e Poule Promozione, i quali sono raggruppati secondo i seguenti criteri:

POULE SCUDETTO
Avranno diritto a partecipare le migliori nove Società nella classifica della Serie A - Poule Scudetto 2019 e la prima classificata nella Serie A - Poule Promozione 2019. In caso di posti vacanti gli stessi verranno colmati dalle squadre aventi diritto all'iscrizione alla Poule Promozione, che avranno presentato idonea domanda di ripescaggio, tenendo del miglior punteggio nel ranking ottenuto

dai risultati sportivi conseguiti nel periodo 2015-2019 (allegato E), ed in caso di ulteriore parità del miglior piazzamento ottenuto nella stagione 2019. In caso di ulteriori posti vacanti si passerà a considerare le Società non aventi diritto, che hanno fatto idonea domanda di ripescaggio, tenendo conto dei criteri specificati nel presente C.U. al punto 7. Lettera b) "adempimenti per l'iscrizione al campionato di Serie A 2021 – Poule Scudetto".

POULE PROMOZIONE
Avranno diritto a partecipare le restanti squadre aventi diritto ad iscriversi alla Serie A - Poule Promozione Serie A 2021, ed in caso di non iscrizione delle aventi diritto, le Società non aventi diritto che hanno presentato idonea domanda d'iscrizione, andando ad assegnare i posti vacanti tenendo conto dei criteri specificati nel presente C.U. al punto 7. Lettera d) "adempimenti per l'iscrizione al campionato di Serie A 2021 – Poule Promozione".

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
La fase di qualificazione prevede due tappe in cui si disputano gare delle Società di entrambi i gironi. La formula prevede che le squadre si incontrino, nell'ambito del medesimo girone, con gare di sola andata.

L'ordine delle gare, designato dal Dipartimento Beach Soccer prima dell'inizio del Campionato, ha abbinamenti differenti in ogni giornata di gara delle singole tappe. Ciascun girone è strutturato su un totale di nove giornate di gara. Ogni singola squadra, pertanto, disputa un totale di nove partite nel contesto delle tre tappe di qualificazione riferite al proprio girone.

Il Dipartimento Beach Soccer si riserva di apportare eventuali modifiche per esigenze tecniche e di coordinamento con le attività internazionali a carattere europeo e mondiale.

In caso di parità al termine di ogni gara si renderà necessaria la disputa di un tempo supplementare. In caso di ulteriore parità al termine del tempo supplementare, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore.

Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti effettivi ciascuno; 2 (due) punti per la vittoria dopo il tempo supplementare di tre minuti effettivi; 1 (uno) per la vittoria ai tiri di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o dopo il tempo supplementare o i tiri di rigore.

Al termine di ogni tappa di qualificazione di ciascun girone verrà stilata la classifica generale, basata sulla somma di tutti i punteggi ottenuti alla fine di ogni giornata di gara di ciascun girone e, comunque, a conclusione delle tappe di qualificazione alla fase finale per ciascun girone.
A conclusione delle tappe di qualificazione riferite a ciascuno dei due Gironi, la somma dei punteggi di ogni singola tappa genererà il totale punti di ogni squadra.

Per quanto attiene alla formazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al termine delle tre tappe di qualificazione che interesseranno ciascun girone, si

procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:
- parità di punteggio tra due squadre al termine della tappa conclusiva di ciascun girone, coincidente con il rispettivo svolgimento della nona giornata di gara: per la determinazione della classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tempi supplementari o ai tiri di rigore;
- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della tappa conclusiva di ciascun girone, coincidente con il rispettivo svolgimento della nona giornata di gara: per la determinazione delle singole posizioni nell’ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. “classifica avulsa”, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tempi supplementari o ai tiri di rigore;
b) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tempi supplementari o ai tiri di rigore;
c) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate;
d) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari;
e) del sorteggio.

Alla fase finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia (Play Off Scudetto), parteciperanno le prime 7 classificate della Poule Scudetto e la prima classificata della Poule Promozione, che acquisirà contestualmente anche il diritto di iscrizione alla Poule Scudetto per la stagione 2022.
La Società ultima classificata della Poule Scudetto retrocede in Poule Promozione, mentre la Società ultima classificata della Poule Promozione retrocederà nel Campionato di Serie B 2022.

Per quanto attiene le gare dei Gironi il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna squadra ospite od ospitante, fatta eccezione per i casi in cui è prevista la specifica definizione del colore delle divise da gioco da indossare. In tal senso, qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitata, ovvero la seconda nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La squadra ospitante, ovvero la prima squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i propri colori sociali.

Articolo 2 Bis
Campionato Nazionale Serie A Femminile

A tale campionato, articolato in via ordinaria su due gironi, composti da tre/quattro squadre ciascuno, parteciperanno sei/otto squadre. I meccanismi e le modalità di articolazione del campionato, nonché gli adempimenti previsti per la partecipazione del campionato saranno contenuti nell'apposito regolamento del campionato di Serie A, Femminile che sarà contenuto in un Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

Articolo 2 Ter
Campionato Nazionale Under 20

A tale campionato parteciperanno sei/otto/dieci squadre; i meccanismi e le modalità di articolazione, nonché gli adempimenti previsti per la partecipazione al campionato saranno contenuti nell'apposito regolamento, che sarà inserito all'interno di un Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

Articolo 3
Svolgimento della Fase Finale (Playoff Scudetto) della Serie A

La fase finale che decreterà la squadra Campione d'Italia 2021 si svolgerà in tre giornate al termine delle fasi di qualificazione. Le squadre si affronteranno nei quarti di finale e nelle semifinali (in gara unica) nel modo che segue:

Quarti di finale

- Quarto di Finale 1: 4.a classificata Poule Scudetto – 5.a classificata Poule Scudetto
- Quarto di Finale 2: 3.a classificata Poule Scudetto – 6.a classificata Poule Scudetto
- Quarto di Finale 3: 2.a classificata Poule Scudetto – 7.a classificata Poule Scudetto
- Quarto di Finale 4: 1.a classificata Poule Scudetto – 1.a classificata Poule Promozione

Semifinali

- Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 2 – Vincente Quarto di finale 3
- Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 1 – Vincente Quarto di finale 4

Nella giornata conclusiva le vincenti delle semifinali si affronteranno per la disputa della finale per il 1° e 2° posto (assegnazione Titolo di Campione d'Italia 2021 di Serie A), mentre le perdenti disputeranno la finale per il 3° e 4° posto. Entrambe le finali verranno disputate in gara unica.

Per tutte le gare relative alla Fase Finale (Playoff Scudetto) della Serie A, in caso di parità al termine di ogni gara si renderà necessaria la disputa di un tempo supplementare. In caso di ulteriore parità al termine del tempo supplementare, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore.

Articolo 4
Tesseramento

1. E' data facoltà alle Società aspiranti all'ammissione al Campionato di Serie A 2021 (Poule Scudetto e Poule Promozione) di presentare l'elenco nominativo dei propri calciatori all'atto dell'iscrizione (minimo dieci, massimo 30 calciatori), unitamente alle fotocopie dei cartellini dei calciatori (tesseramento per attività amatoriale e ricreativa), e di un documento di identità in corso di validità, compilando la modulistica allegata alla presente (tutti documenti inoltrati al Dipartimento dovranno essere leggibili). **Il termine ultimo per la presentazione del suddetto elenco, da inoltrare al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. – Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma, è comunque fissato, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, alle ore 16.00 del giorno 21 Giugno 2021.** Per le Società che alla data del **21 Giugno 2021** presenteranno un elenco con un numero di calciatori tesserati inferiori al massimo di trenta, sarà disponibile una nuova finestra di tesseramento, **dal 12 al 16 Luglio 2021** al solo fine di completare l'elenco dei calciatori tesserati entro il massimo di trenta. I calciatori che verranno aggiunti entro tale seconda scadenza non dovranno risultare iscritti con nessuna altra squadra di Serie A. L'utilizzo di uno o più calciatori non in regola con la rispettiva posizione di tesseramento sarà punita con la sanzione della perdita della gara in cui il/i medesimo/i sarà/saranno impiegato/i.

Ogni operazione di tesseramento (inerente Società partecipanti al Campionato Serie A), attuata presso i Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via fax al numero 06.32822711 o in alternativa via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it).
Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatori per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di valore compreso tra € 50,00 ed € 250,00.
Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di valore compreso tra € 50,00 ed € 250,00.

2. All'atto dell'iscrizione al Campionato, le Società sono tenute a comunicare, attraverso la modulistica d'iscrizione allegata alla presente, i nominativi dei Dirigenti precisandone le qualifiche, gli incarichi e i dati specificamente richiesti (generalità, estremi di un documento di riconoscimento, etc.). Ogni variazione dovrà essere comunicata al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. entro il 3° giorno lavorativo successivo al suo verificarsi.

3. La Tessera rilasciata dai Comitati Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti è documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere presentata agli arbitri, ai sensi dell'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, redatto in triplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre persone che possono accedere all'area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di Gioco (giocatori, allenatore, dirigenti, accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserate, secondo quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa.
4. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore. Per i calciatori già tesserati con Società della L.N.D. è necessario il regolare nulla osta concesso dalla Società di appartenenza.
5. In ordine al tesseramento di calciatori extracomunitari maggiorenni, si fa presente che lo stesso dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 5. Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente.

6. Le Società, nel presentare l'elenco nominativo dei propri calciatori, dovranno indicare obbligatoriamente quali saranno i tesserati che verranno utilizzati nel ruolo di portiere; l'elenco dei tesserati potrà contenere un numero massimo di 4 portieri. Tale limite massimo potrà tuttavia essere derogato nelle successive integrazioni dell'elenco tesserati, tale deroga potrà essere ottenuta mediante richiesta motivata dalla Società, che dovrà essere inviata contestualmente con l'integrazione dell'elenco dei tesserati, e potrà essere accordata dalla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer.

7. In merito alla partecipazione dei calciatori alle gare della Fase Finale (Play Off Scudetto) si specifica che nelle stesse gare è fatto obbligo alla Società di impiegare esclusivamente calciatori regolarmente tesserati, sia nella prima che nella seconda finestra di tesseramento, che abbiano preso parte ad almeno una gara di una delle due tappe previste per i gironi di qualificazione.
L'impiego di detti calciatori dovrà risultare dal loro inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara, nonché dalla effettiva presenza dei medesimi sul terreno di gioco dall'inizio della gara e a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.
La previsione di cui al presente punto 7) potrà essere derogata solo ed esclusivamente qualora la Società presenti al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via fax al numero 06.32822711 o in alternativa via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it), improrogabilmente entro 7 giorni prima della disputa della prima gara della Fase Finale (quarti di finale), una certificazione medica attestante un infortunio rilasciata da struttura medica sanitaria con sede in Italia, o medico iscritto all'Ordine dei medici all'interno del territorio italiano. in caso di certificazione medica estera tale documento dovrà essere accompagnato da traduzione del documento nonché accompagnata da apposita certificazione da parte di un medico iscritto

all'Ordine dei medici all'interno del territorio italiano, che attesti l'impossibilità del calciatore a partecipare alle precedenti gare del Campionato per infortunio, o per eventuali positività al Covid-19 e conseguenti periodi di quarantena, cosi come previsto dal Protocollo Figc.

Si specifica inoltre quanto segue:

- i calciatori tesserati nella prima o nella seconda finestra di tesseramento che scontano più giornate di squalifica e risulteranno impossibilitati a partecipare ad una tappa dei gironi di qualificazione del Campionato - la squalifica copre tutte le giornate che costituiscono la tappa - dovranno garantire la propria presenza ad almeno una gara della tappa di qualificazione rimanente;
- i calciatori tesserati nella prima finestra di tesseramento che scontano più giornate di squalifica e risulteranno impossibilitati a partecipare a tutte le tappe di qualificazione del Campionato - la squalifica copre tutte le giornate che costituiscono le due tappe - potranno regolarmente prendere parte alla Fase Finale (Play Off - Scudetto) del Campionato di Serie A 2021;
- i calciatori tesserati nella seconda finestra di tesseramento che scontano più giornate di squalifica e risulteranno impossibilitati a partecipare alla tappa rimanente di qualificazione del Campionato - la squalifica copre tutte le giornate che costituiscono le due tappe - potranno regolarmente prendere parte alla Fase Finale (Play Off - Scudetto) del Campionato di Serie A 2021;

Resta valida, anche per i casi sopra descritti, la deroga relativa alla presentazione di regolare certificazione medica attestante un infortunio rilasciata da struttura medica sanitaria con sede in Italia, o medico iscritto all'Ordine dei medici all'interno del territorio italiano. in caso di certificazione medica estera tale documento dovrà essere accompagnato da traduzione del documento nonché accompagnata da apposita certificazione da parte di un medico iscritto all'Ordine dei medici all'interno del territorio italiano, che attesti l'impossibilità del calciatore a partecipare alle precedenti gare del Campionato per infortunio, o per eventuali positività al Covid-19 e conseguenti periodi di quarantena, cosi come previsto dal Protocollo Figc.

Art. 5
Il Tesseramento dei calciatori stranieri

1. Sono tesserabili tutti i cittadini di sesso maschile di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza nella comunità europea, nonché un massimo di due cittadini extracomunitari per Società, secondo le modalità di cui al presente articolo, fino ad un massimo di cinque calciatori stranieri di cui due extracomunitari.

2. Ai fini della partecipazione alle gare del Campionato Nazionale di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione), tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono la sostituzione "volante", le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque calciatori, uno dei quali giocherà da portiere. Una gara non potrà avere inizio se l'una o l'altra squadra è composta da meno di tre calciatori (due calciatori più un portiere). E' possibile inserire negli elenchi ufficiali di gara, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici calciatori. Le Società hanno, comunque,

l'obbligo di inserire nella distinta ufficiale presentata all'Arbitro prima di ogni gara un numero minimo di nove calciatori di cittadinanza italiana e un numero massimo di tre calciatori stranieri, indipendentemente dallo status di comunitario o extracomunitario e, comunque, di un massimo di due extracomunitari.

3. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all'atto del tesseramento dovrà essere presentata copia autenticata del passaporto o di un documento di identità, in corso di validità, ovvero il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti Autorità.

4. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l'ingresso in Italia di extracomunitari, motivato da ragioni di missione, gara sportiva, visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi (Legge 28 Maggio 2007, n. 68).

5. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.

6. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui lo straniero extracomunitario intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia, salvo i casi di ricongiungimento familiare o di ingresso per lavoro subordinato per i quali è competente lo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di riferimento del luogo di dimora del richiedente. Al momento della presentazione della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può rilasciare una attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione dà diritto a richiedere il tesseramento del calciatore straniero extracomunitario in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Analogamente, i titolari di ricevuta postale attestante l'avvenuta richiesta alla Questura competente di rilascio di primo permesso di soggiorno o di rinnovo dello stesso possono esercitare il diritto di richiedere il tesseramento, quali calciatori extracomunitari, in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

7. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia dello straniero extracomunitario per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.

8. L'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve durata - rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni - e per soggiorno di lunga durata che comportano per il titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

9. Per i calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'UE/EEE, il permesso di soggiorno può essere sostituito da documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, purché in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

10. Per i calciatori stranieri minorenni che abbiano comunque compiuto il quindicesimo anno di età, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta da uno degli esercenti la potestà genitoriale e deve essere accompagnata dal certificato di residenza in Italia o da documento equipollente di cui al precedente comma 1) relativo al nucleo familiare dell'atleta, da cui si evinca l'insieme dei componenti della famiglia anagrafica con particolare riferimento ai genitori che accompagnano il minore in Italia per l'intera durata della manifestazione e del tesseramento. Non è consentita, ai fini del tesseramento, l'eventuale delega della potestà genitoriale del calciatore straniero minore di età a un parente o ad un soggetto terzo.

11. Per l'attività Nazionale di Beach Soccer dell'anno 2021, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatori extracomunitari che siano in possesso di visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino a tre mesi e, comunque, a copertura dell'intero periodo di tesseramento.

Art. 6
Meccanismi e modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara

1. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatori inseriti nella predetta distinta ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma 2 del precedente art. 5, resta inteso che – qualora il numero di calciatori fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazioni italiani/stranieri devono essere obbligatoriamente effettuate nel modo che segue:

    - N. 11 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 8 calciatori italiani e n. 3 calciatori stranieri;
    - N. 10 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 3 calciatori stranieri;
    - N. 9 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri;
    - N. 8 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri;
    - N. 7 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri;
    - N. 6 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori italiani e n. 2 calciatori stranieri;
    - N. 5 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori italiani e n. 1 calciatori stranieri.

- N. 4 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatori italiani e nessuno straniero
- N. 3 calciatori in distinta: obbligo di inserimento di n. 3 calciatori italiani e nessuno straniero

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), il calciatore sprovvisto di tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato e che la Società ha inoltrato al competente organo federale, almeno entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento, esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle relative procedure, in particolare:
   a) copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazioni Provinciale/Distrettuale della L.N.D.;
   b) copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale/Distrettuale della L.N.D., unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale è stata spedita la documentazione inerente il tesseramento;
   c) documento d'identità dell'atleta in corso di validità;

3. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli Arbitri la visione delle tessere dei documenti dei giocatori e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli Arbitri, verificati i documenti consegnati, procederanno ad effettuare il riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe le squadre.

Non potranno in ogni caso essere tesserati per l'attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.

Articolo 7
Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle squadre dai Campionati di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione), Campionato Femminile di Serie A e Campionato Under 20.

1. Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine il Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione), Campionato Femminile di Serie A e Campionato Under 20, al quale sono iscritte e di concludere le gare iniziate.

2. La squadra che rinuncia alla disputa di una gara o rinuncia a proseguire alla disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-10, nonché l'ammenda prevista per la rinuncia. Il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.
3. Qualora una squadra si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di qualificazione, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-10 in favore dell'altra squadra con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
4. La squadra che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è automaticamente esclusa dal Campionato di competenza, con le conseguenze di cui al Codice di Giustizia Sportiva.
5. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dalla L.N.D. equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Articolo 8
Ritardo nella presentazione in campo delle squadre
Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara dei rispettivi Campionati.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, gli arbitri devono comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo e mezzo della gara, quantificato in 18 minuti.
3. E' facoltà della L.N.D. ridurre tale termine notificando in tempo il cambiamento a tutti i responsabili delle Società.

Articolo 9
Mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'Articolo 8, comma 2, del presente Regolamento sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'Articolo 7, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza delle cause di forza maggiore compete senza possibilità di appello al Giudice Sportivo della L.N.D.

Articolo 10
Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate, per qualsiasi ragione non prevista dal Regolamento di Gioco, sono recuperate o rese nulle con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 11
Impraticabilità del terreno di gioco

1. Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza del primo arbitro designato a dirigere la gara.
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori presenti nelle prescritte distinte di gioco.
3. Il primo arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, il primo arbitro può prescindere dalla presenza, e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

Articolo 12
Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio di ogni gara il dirigente accompagnatore, ovvero "Responsabile di squadra", deve presentare al 3° ufficiale di gara l'elenco dei calciatori partecipanti con i relativi documenti di identità e le tessere amatoriali. Le distinte delle squadre dovranno necessariamente indicare un capitano ed un vice capitano, e i dirigenti, ove presenti. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra") rappresenta, ad ogni effetto, la propria squadra.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata dagli arbitri e consegnata al capitano o al dirigente della squadra avversaria prima dell'inizio della gara.
3. I dirigenti ed il capitano hanno diritto di avere in visione le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara.

Articolo 13
Persone ammesse nel rettangolo di gioco

1. Per le gare di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione), Campionato Femminile di Serie A e Campionato Under 20 sono ammessi nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso, i soggetti di seguito specificati:

    a. i calciatori di riserva;
    b. un dirigente accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra");
    c. un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
    d. un medico sociale.
2. Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli arbitri esercitano nei loro confronti i poteri disciplinari conferitigli.

3. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione dei calciatori di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dagli arbitri, anche nell'eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.
4. Possono essere ammessi nel rettangolo di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, i radiocronisti ed i tele-operatori debitamente autorizzati dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., il quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

Articolo 14
Divisa di gioco

1. Ciascuna squadra è obbligata a munirsi almeno di due mute da gioco (maglietta e pantaloncini) comunicandone preventivamente i colori al Dipartimento Beach Soccer.
2. Anche i portieri dovranno obbligatoriamente avere a disposizione almeno due mute da gioco di colori diversi da quelle del resto della squadra.
3. Tutte le maglie ed i pantaloncini da gioco devono essere contrassegnati con una numerazione fissa di maglia che va dal numero 1 (uno) fino al massimo al numero 30 (trenta) per i calciatori. Tale numerazione, che dovrà essere opportunamente modulata da tutte le Società in base al numero dei calciatori effettivamente tesserati ai sensi del presente Regolamento, viene assegnata a ciascun calciatore per l'intera durata della partecipazione nell'ambito delle attività sportive di competenza relative all'anno 2021. L'inosservanza della presente disposizione costituisce condotta anti-regolamentare, sanzionata dagli organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di almeno € 50,00 per ciascun inadempimento.
4. Costituisce altresì condotta anti-regolamentare, l'utilizzo di maglie da gara non munite di manica coprente la parte alta del braccio. E' fatto divieto di utilizzare maglie da gara "stile smanicato".
5. In ogni partita ciascuna squadra sarà tenuta a presentarsi al campo con entrambe le mute da gioco a sua disposizione. L'arbitro si riserverà il diritto di decidere con quale maglia e pantaloncino potrà giocare.
6. Per i portieri sono vivamente consigliati i numeri 1, 12, 22 e 30.

Articolo 15
Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari saranno resi noti entro le ore 24.00 del giorno di ognuna delle prime giornate di gara relative ad ogni singola tappa del Campionato Nazionale di riferimento (qualora si disputino gare in orario serale e notturno tale termine di pubblicazione sarà procrastinato di 2 ore) e, successivamente, entro le ore 17.00 di ogni martedì seguente allo svolgimento delle medesime tappe. Per le tappe in cui si gioca nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica detti provvedimenti saranno pubblicati attraverso un Comunicato Ufficiale, che sarà trasmesso ai responsabili delle squadre e visibile, inoltre, sul sito internet della L.N.D. – Dipartimento Beach Soccer, https://beachsoccer.lnd.it

2. I Comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta, pertanto non sarà ammissibile alcun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati.
3. Il/la calciatore/calciatrice che nel corso di una gara dovesse essere espulso definitivamente con un cartellino rosso o con due cartellini gialli ed allontanato dal Rettangolo di Gioco, dovrà, indipendentemente dalla motivazione, considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella gara immediatamente successiva. Per il Campionato di Serie A, Campionato Femminile di Serie A e Campionato Under 20 la squalifica è da ritenere valida e da scontare anche al termine del girone di qualificazione, qualora la squadra del calciatore espulso dovesse qualificarsi alla fase finale (Playoff).
4. Tutti i calciatori che abbiano ricevuto nel corso del girone di qualificazione del Campionato di Serie A quattro cartellini gialli incorrono nella squalifica per una gara, inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva.
   Tutti i calciatori che abbiamo ricevuto nel corso del girone di qualificazione alla gara finale del Campionato Femminile di Serie A e Campionato Under 20 due cartellini gialli incorrono nella squalifica per una gara, inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Al termine del girone di qualificazione tutte le ammonizioni e le diffide verranno azzerate.
6. I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comportano per il destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i tornei organizzati sotto l'egida della L.N.D., compresi quelli amatoriali.
7. Un dirigente squalificato, anche se non presente, non può comparire sulla distinta di gioco della squadra, pena la comminazione di una sanzione economica alla squadra di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 15, del presente Regolamento, ed un'ulteriore squalifica allo stesso dirigente. Un calciatore squalificato può comparire sulla distinta di gioco; nel caso in cui quest'ultimo venga impiegato dall'inizio o nel corso di una gara, sarà data partita persa per 0-10 alla squadra che ha commesso l'errore.
8. Una giornata di squalifica si dà per scontata solamente quando il risultato della partita successiva, alla quale lo squalificato non può prendere parte è stato omologato.

Articolo 16
Giornate di gara

1. Tutte le gare si disputeranno nei giorni e nelle ore stabilite dal calendario, salvo eventuali variazioni assunte con decisioni inappellabili assunte dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

Articolo 17
Sanzioni disciplinari

1. Ammonizioni ed espulsioni (temporanee e definitive) non sono soggette ad ammende.
2. Divisa di gioco non coordinata (pantaloncini di colore diversi, una sola muta di maglia, numerazione di maglia non conforme a quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento), Euro 50,00
3. Ritardo sull'inizio di gioco fino ad un tempo massimo di "un tempo e mezzo di gioco", come consentito dal presente Regolamento, Euro 50,00.

4. La mancata presentazione oltre il tempo regolamentare di attesa consentito dal presente Regolamento, unitamente alla rinuncia a proseguire nella disputa di una gara, comportano la sconfitta 0-10 e un'ammenda di cui al punto 5, lettera c), del presente Comunicato Ufficiale, il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.
5. Pulizia panchine e spogliatoi: i calciatori e i dirigenti societari ammessi all'interno del rettangolo di gioco e dell'Area Tecnica saranno responsabili della pulizia delle panchine, nonché degli spogliatoi assegnati alla propria squadra. Alle Società che lasceranno sporco l'area della panchina e/o lo spazio adibito a spogliatoio verrà comminata una sanzione che potrà variare, a seconda della gravità della violazione, da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 100,00.
6. Eventuali danni alle strutture saranno a carico del responsabile della squadra.
7. Le ammende comminate dal Giudice Sportivo Nazionale dovranno essere erogate secondo i termini tassativi indicati sul relativo Comunicato Ufficiale nel quale vengono pubblicate. In mancanza si provvederà ad effettuare il prelievo coattivo.

Articolo 18
Reclami

1. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri reclami la squadra che intende perseguirlo dovrà rispettare il seguente iter:

- il preavviso motivato di reclamo andrà comunicato all'Arbitro al termine della gara, con riserva scritta;
- i reclami attinenti al regolare svolgimento della gara o l'irregolare posizione dei calciatori dovranno pervenire entro l'ora successiva alla conclusione della gara stessa presso la sede della Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale presente in loco;
- copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere notificata contestualmente alla eventuale controparte. Quest'ultima potrà far pervenire eventuali osservazioni entro trenta minuti dalla notifica del reclamo.
- la disciplina sportiva delle competizioni è demandata agli organi disciplinari nazionali presso la L.N.D.

Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

a) le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo;
b) nell'ipotesi di squalifica a termine, invece, al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l'intera durata fissata dall'organo giudicante. Le squalifiche o le inibizioni a termine che superino la durata del Campionato sono, invece, impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Federale;
c) Per il Campionato di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione), Campionato Femminile di Serie A e Campionato Under 20, le ammonizioni residuate al termine della prima fase del campionato (Tappe di qualificazione) vengono azzerati per la fase finale.

d) Per il Campionato di Serie A, Campionato Femminile di Serie A e Campionato Under 20, al termine della stagione i residui di squalifica dovranno essere scontati nelle stagioni successive a quella in corso.

Articolo 19
Omologazione delle gare

Tutte le gare si intendono omologate con la comunicazione nel Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione della L.N.D. Il Comunicato Ufficiale sarà inoltrato ai responsabili di squadra e sarà visibile sul sito internet www.lnd.it. Le deliberazioni della L.N.D. si intendono conosciute, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o potranno essere ritirate presso la Segreteria organizzativa della località in cui ha luogo il Campionato.

Articolo 20
Cessione Diritti Radiotelevisivi

Le Società che si iscrivono al Campionato Nazionale di Serie A 2021 - Poule Scudetto, al Campionato Nazionale di Serie A 2021 – Poule Promozione, al Campionato Nazionale Femminile di Serie A 2021 e al Campionato Under 20, riconoscono alla L.N.D. i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming e Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell`intera Stagione Sportiva 2021.
Detti diritti potranno essere gestiti direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, o indirettamente per il tramite di una Società partecipata, senza che le Società possano rivendicare e/o richiedere eventuali compensi o esercitare azioni.
Tale delega viene riconosciuta attraverso la compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione dell'Allegato "D".

Articolo 21
Accettazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento si ritiene accettato, interamente ed in ogni sua parte, con la partecipazione ai Campionati.

Articolo 22
Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme federali vigenti alla data di svolgimento dei Campionati di Serie A, Campionato Femminile di Serie A e Campionato Under 20.

F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
ATTIVITA' BEACH SOCCER
ALLEGATO B
Domanda di iscrizione e Modulo di censimento -

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'attività nazionale 2021, al Campionato di Serie A Poule Scudetto/Poule Promozione ed alla Coppa Italia organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione della Società	
Indirizzo della sede sociale	
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.	
Indirizzo per la corrispondenza	
C.A.P. e città	
N. fax	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo posta certificata	
Sito internet (eventuale)	
Recapiti telefonici della Società	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Disponibilità di una Beach Arena Eventuale locazione e dimensioni	

DIVISA UFFICIALE

Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Sponsor principale maglia	
Sponsor pantaloncini	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal C.U. L.N.D. n. 266 (1/BS)del 21 Aprile 2021.

Luogo e data, _____ *In Fede*

IL PRESIDENTE

_____
(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

PRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
VICEPRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
SEGRETARIO	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
DIRIGENTI DELEGATI	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	

In Fede
IL PRESIDENTE

_____
(timbro e firma

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

La Società: | |

7. si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;
8. dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D., impegnandosi sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'Attività Nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n. 266 L.N.D. (1/BS) del 21 Aprile 2021;
9. dichiara sotto la propria responsabilità di non intrattenere con le Associazioni di cui sopra, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, alcun rapporto di collaborazione, a qualsiasi titolo, al fine di promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale; si impegna sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n.266 L.N.D. (1/BS) del 21 Aprile 2021;
10. dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.266 della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativo e finanziari richiesti.

<u>Si allega alla presente la seguente documentazione</u>:

- copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
- logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
- breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

Luogo e data _____

In Fede
IL PRESIDENTE

_____
(timbro e firma)

Lista n. 30 calciatori			
Nome – Cognome	**Data di nascita**	**Documento (n. e tipo)**	**Num. maglia fisso**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Da presentare all'atto dell'iscrizione o entro il termine improrogabile del 21 Giugno 2021 (1° periodo) o del 12-16 Luglio 2021 (2° periodo).

ALLENATORE			
Nome	Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

MEDICO SOCIALE			
Nome	Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

DIRIGENTE DELEGATO			
Nome	Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

DIRIGENTE DELEGATO			
Nome	Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

DIRIGENTE DELEGATO			
Nome	Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
ATTIVITA' BEACH SOCCER
ALLEGATO C
Domanda di iscrizione e Modulo di censimento

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'Attività Nazionale 2021, al **Campionato Femminile di Serie A** organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione della Società	
Indirizzo della sede sociale	
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.	
Indirizzo per la corrispondenza	
C.A.P. e città	
N. fax	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo posta certificata	
Sito internet (eventuale)	
Recapiti telefonici della Società	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Disponibilità di una Beach Arena Eventuale locazione e dimensioni	

DIVISA UFFICIALE

Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Sponsor principale maglia	
Sponsor pantaloncini	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal CC.UU. L.N.D. n. 266-267 (1-2/BS) del 21 Aprile 2021.

Luogo e data, _____ *In Fede*

IL PRESIDENTE

_____

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

PRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
VICEPRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
SEGRETARIO	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
DIRIGENTI DELEGATI	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	

IL PRESIDENTE

_____

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

La Società: |

-si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;
-dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di proprie tesserate, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D., impegnandosi sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'Attività Nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n. 266 L.N.D. (1/BS) del 21 Aprile 2021;
-dichiara sotto la propria responsabilità di non intrattenere con le Associazioni di cui sopra, per via diretta o per il tramite di proprie tesserate, alcun rapporto di collaborazione, a qualsiasi titolo, al fine di promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale; si impegna sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'Attività Nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n.266 L.N.D. (1/BS) del 21 Aprile 2021;
-dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 267 della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativo e finanziari richiesti.
<u>Si allega alla presente la seguente documentazione</u>:
copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

****

Luogo e data _____

In Fede
IL PRESIDENTE

_____
(timbro e firma)

Lista n. 20 calciatrici			
Nome – Cognome	**Data di nascita**	**Documento (n. e tipo)**	**Num di maglia fisso**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Da presentare all'atto dell'iscrizione ed integrata entro il termine di giorno 21 Giugno 2021

Allenatore	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Medico	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Allegato D

CAMPIONATO BEACH SOCCER
STAGIONE SPORTIVA 2021

Spett.le
Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma

La sottoscritta Società _____con sede in _____

alla via / Piazza _____in persona del sottoscritto legale rappresentante,

con la sottoscrizione del presente modulo, la Società riconosce, che la Lega Nazionale Dilettanti ("LND") potrà esercitare i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming o Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera stagione sportiva 2021. Nell'ambito dell'esercizio di tali diritti, la LND avrà facoltà di realizzare o far realizzare da terzi, pubblicazioni, raccolte e ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via elettronica o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi. La Società prende atto che la LND potrà determinare gli eventuali criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia ispirato a principi di mutualità nell'interesse del movimento del Beach Soccer. Il sottoscritto legale rappresentante della Società consente ed autorizza la LND ad effettuare le riprese televisive delle gare disputate dalla Società, impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta o differita televisiva e/o streaming, secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND e dal Dipartimento di Beach Soccer.

Il legale rappresentante della Società
Timbro - Firma

Data

Allegato E

"Ranking 2015-2019 e relativo sviluppo"

Catania BS	77 p.
Viareggio BS	74 p.
Sambenedettese BS	73 p.
Terracina BS	64 p.
Pisa BS	30 p.
Catanzaro Soccer	19 p.
Canalicchio Catania BS	15 p.
Napoli BS	12 p.
Sporting Club Palazzolo BS	8 p.
Lamezia Terme BS	7 p.
Sicilia BS	6 p.
Noname Nettuno BS	4 p.
Romagna BS	4 p.
Vastese 2014 BS	3 p.
Atletico Licata BS	3 p.
Genova BS	3 p.
Cagliari BS	2 p.
Bari BS	1 p.
Soccer Friends BS	1 p.
Città di Milano BS	0,5 p.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO SQUADRE

SERIE A 2015/2019		
Vincitrice	punti	15
2° Classificata	punti	10
3° Classificata	punti	8
4° Classificata	punti	7
5° Classificata	punti	6
6° Classificata	punti	5
7° Classificata	punti	4
8° Classificata	punti	3
Partecipazione Serie A	punti	1
Vincitrice Serie B	punti	1
Partecipazione Serie B	punti	0,5
Retrocessione Serie A	punti	-0,5
Mancata partecipazione	punti	-1

COPPA ITALIA 2015/2019		
Vincitrice	punti	10
2° Classificata	punti	6
3° Classificata	punti	4
4° Classificata	punti	2
Mancata part.	punti	-0,5

Supercoppa di Lega	
Vincitrice	punti 3
Finalista	punti 1

COMUNICATO UFFICIALE N. 267
(Beach Soccer – n. 2/BS)

REGOLAMENTO CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE A BEACH SOCCER 2021

Articolo 1 – norme generali

La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, del Regolamento della L.N.D. e per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer – indice ed organizza, per l'anno solare 2021, il Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer 2021.

Il Campionato sarà articolato in uno o due gironi: ciascun girone sarà composto da almeno tre/quattro/cinque/sei squadre. Lo svolgimento della fase nazionale del Campionato Femminile di Serie A è subordinato alla partecipazione di un minimo di 6 squadre.

Le modalità di svolgimento del Campionato sono le seguenti:

Le gare di entrambi i gironi si disputeranno in unica tappa, il cui svolgimento potrà essere in concomitanza con una tappa del Campionato Nazionale Maschile di Serie A. Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino o pomeridiano in base a quanto stabilito da Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione.

Le modalità regolamentari di svolgimento sono contenute nell'articolo 8 del presente Comunicato Ufficiale.

a) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer 2021
   Le domande di ammissione al Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer dovranno essere depositate o pervenire, anche a mezzo fax (n. 06.32822711), presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (Cap 00196) entro il termine di Lunedì 21 Giugno 2021 corredate di tutti i seguenti adempimenti e utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale:
   - Domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Femminile 2021 e modulo di censimento e cessione diritti televisivi (all. B), debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentate della Società;
   - Importo di € 450,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale Femminile 2021

- Importo di € 250,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale Femminile 2021 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Importo di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti.

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a:
F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:

Nome banca UNICREDIT – Roma Vico
Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA
Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336
Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

Causale: Iscrizione Società_____al Campionato Nazionale Femm.le 2021 di Beach Soccer.

Le Società dovranno inoltre comunicare nell'apposita modulistica (All. B), un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all'iscrizione al campionato, cosi come previsto dalle "Disposizioni Transitorie" dell'art.142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.201/A del 20 Maggio 2020 (C.U. N. 264 della LND del 19/04/21).

L'inosservanza del termine del 21 Giugno 2021 ore 16,00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, **costituisce motivo di inammissibilità all'iscrizione al Campionato di Serie A Femminile 2021**

A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine, anche in originale, alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D

b) Ammende per rinuncia – Campionato Naz.le Femm.le € 125,00 = 1° rinuncia

€ 250,00 = 2° rinuncia, con

Conseguente esclusione dal Campionato

Per la rinuncia alla disputa del Campionato comunicata antecedentemente alla 1a Giornata di gara sarà comminata un'ammenda pari ad € 300,00

c) Reclami al Giudice Sportivo Nazionale € 100,00

d) Reclami alla Corte di Giustizia Federale € 200,00

e) Reclami alla Corte di Giustizia Federale con procedura d'urgenza € 350,00

f) Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati € 100,00

g) Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati con procedura d'urgenza € 130,00

h) Tasse di tesseramento (calciatrici/dirigenti attività ricreativa ed amatoriale):

- costo del cartellino calciatrici, comprensivo di Tesseramento e premio assicurativo € 6,00 cadauno
- costo del cartellino dirigenti, comprensivo di tesseramento e premio assicurativo € 6,00 cadauno
- tessera allenatore abilitato € 15,00
- medico sociale € 50,00
- documento sostitutivo tessera impersonale € 1,00
- blocco distinta gare € 6,00

Dovranno essere ricompresi all'interno del "documento sostitutivo tessera impersonale" rilasciato dai Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali o Distrettuali, tutti i nominativi dei dirigenti societari autorizzati ad accedere all'interno del rettangolo di gioco (i nominativi dovranno essere correlati dei relativi dati anagrafici). Tali dirigenti societari dovranno altresì essere muniti di un cartellino dirigente per attività amatoriale e ricreativa; in alternativa di una tessera allenatore abilitato o medico sociale. Tutto ciò al fine di fornire agli stessi un'idonea copertura assicurativa.

i) Società associate

Ai fini della partecipazione alla Serie A Femminile 2021, possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti solo le Società che non aderiscano, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime, rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e

internazionale. Quanto all'operatività temporale di tale divieto, si rappresenta che essa riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, e si estende anche ai casi in cui l'attività nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale.

Acquisiscono, pertanto il diritto di associarsi alla L.N.D. le sole Società che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente comma. Eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'attività determineranno sanzioni disciplinari a carico della Società e/o del tesserato inadempiente.

l) Norme transitorie

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 2 – partecipazione delle Calciatrici al Campionato

Possono partecipare al Campionato, ai sensi dell'articolo 33, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, tutte le calciatrici non tesserate e tesserate, con società affiliate alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, per le calciatrici tesserate con le società della L.N.D. è necessario regolare nulla-osta concesso dalla società di appartenenza.

In ogni caso, ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Femminile, attuata presso i Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via fax al numero 06.32822711 o in alternativa via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it .

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatrici per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

1. Non è ammessa la partecipazione al Campionato di tutte quelle calciatrici che sono destinatarie di provvedimenti di squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, Divisione e Dipartimenti.
2. La tessera rilasciata dai Comitati Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti è documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere presentata agli arbitri, ai sensi dell' art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi delle calciatrici, del capitano e del vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre persone che possono accedere all'area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di gioco (calciatrici, allenatore, dirigenti, accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserate, secondo quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa.
3. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo delle stesse calciatrici.

4. Le Società, nel presentare l'elenco nominativo delle proprie calciatrici, dovranno indicare obbligatoriamente quali tesserate verranno utilizzate nel ruolo di portiere; l'elenco delle calciatrici potrà contenere un numero massimo di 3 portieri. Tale limite massimo potrà tuttavia essere derogato, tale deroga potrà essere ottenuta mediante richiesta motivata dalla Società, che dovrà essere inviata contestualmente con l'integrazione dell'elenco dei tesserati, e potrà essere accordata dalla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer.

In ordine al tesseramento di calciatrici extracomunitarie maggiorenni, si fa presente che lo stesso dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 3. Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente.
Ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Femminile, attuata presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via fax al numero 06.32822711 o in alternativa via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it .

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatrici per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo

che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

La Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Beach Soccer declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi, a tale riguardo, al fine di tutelare le squadre partecipanti in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le gare, è obbligatorio presentare le certificazioni mediche d'idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi delle vigenti normative, in favore delle proprie calciatrici. Le certificazioni sono tenute agli atti dalle squadre partecipanti, le quali sono garanti degli avvenuti accertamenti sanitari.

Articolo 3 – Partecipazione delle calciatrici straniere al Campionato

1. Sono tesserabili tutte le cittadine di sesso femminile di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza nella comunità europea, nonché un massimo di due cittadine extracomunitarie per Squadra, secondo le modalità di cui al presente articolo, fino ad un massimo di cinque calciatrici straniere di cui due extracomunitarie.
2. Ai fini della partecipazione alle gare del Campionato, tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono la sostituzione "volante", le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque calciatrici, una dei quali giocherà da portiere. Una gara non potrà avere inizio se l'una o l'altra squadra è composta da meno di tre calciatrici (2 calciatrici più un portiere). E' possibile inserire negli elenchi ufficiali di gara, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici calciatrici. Le Società hanno, comunque, l'obbligo di inserire nella distinta ufficiale presentata all'arbitro prima di ogni gara un numero minimo di nove calciatrici di cittadinanza italiana e un numero massimo di tre calciatrici straniere, indipendentemente dallo status di comunitaria o extracomunitaria e, comunque, di un massimo di due extracomunitarie.
3. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all'atto del tesseramento dovrà essere presentata copia autentica del passaporto o di un documento di identità, in corso di validità, ovvero il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti Autorità.
4. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l'ingresso in Italia di extracomunitari, motivato da ragioni di missione, gara sportiva, visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi (Legge 28 Maggio 2007, n. 68).
5. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.

6. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui la straniera extracomunitaria intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia, salvo i casi di ricongiungimento familiare o di ingresso per lavoro subordinato per i quali è competente lo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di riferimento del luogo di dimora del richiedente. Al momento della presentazione della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può rilasciare un'attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione da diritto a richiedere il tesseramento della calciatrice straniera extracomunitaria in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Analogamente i titolari di ricevuta postale attestante l'avvenuta richiesta alla Questura competente di rilascio di primo permesso di soggiorno o di rinnovo dello stesso posso esercitare il diritto di richiedere il tesseramento, quali calciatrici extracomunitarie, in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantische.
7. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia della straniera extracomunitaria per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.
8. L'ingresso in Italia di cittadine extracomunitarie può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve durata – rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni – e per soggiorno di lunga durata che comportano per la titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

9. Per i calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'UE/EEE, il permesso di soggiorno può essere sostituito da documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, parchè in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.
10. Per i calciatori stranieri minorenni che abbiano comunque compiuto il quindicesimo anno di età, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta da uno degli esercenti la potestà genitoriale e deve essere accompagnata dal certificato di residenza in Italia o da documento equipollente di cui al precedente comma 1) relativo al nucleo familiare dell'atleta, da cui si evinca l'insieme dei componenti della famiglia anagrafica con particolare riferimento ai genitori che accompagnano il minore in Italia per l'intera durata della manifestazione e del tesseramento. Non è consentita, ai fini del tesseramento, l'eventuale delega della potestà genitoriale del calciatore straniero minore di età a un parente o ad un soggetto terzo.

11. Per l'attività nazionale di Beach Soccer dell'anno 2021, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatrici extracomunitarie che siano in possesso di

visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino tre mesi e, comunque, a copertura dell'intero periodo di tesseramento.

Articolo 4 – Meccanismi e Modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara

1. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatrici inserite nella predetta distinta ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma 2 del precedente art.3, resta inteso che qualora il numero delle calciatrici fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazione italiane/straniere devono essere obbligatoriamente effettuate nel modo che segue:

- N. 11 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 8 calciatrici italiane e n. 3 calciatrici straniere;
- N. 10 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatrici italiane e n. 3 calciatrici straniere;
- N. 9 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N. 8 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N. 7 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N. 6 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N. 5 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e n. 1 calciatrice straniera.
- N. 4 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e nessuna straniera.
- N. 3 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 3 calciatrici italiane e nessuna straniera.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), la calciatrice sprovvista di tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che la calciatrice stessa è regolarmente tesserata e che la Società ha inoltrato al competente organo federale, almeno entro il

giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento, esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle relative procedure, in particolare:

a) Copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazioni Provinciale della L.N.D.,
b) Copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale della L.N.D., unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale è stata spedita la documentazione inerente il tesseramento.
c) Documento d'identità dell'atleta in corso di validità;

3. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli arbitri la visione delle tessere e dei documenti delle giocatrici e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli arbitri, verificati i documenti consegnati, procederanno ad effettuare il riconoscimento delle giocatrici e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe le squadre.

4. Non potranno in ogni caso essere tesserate per l'attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.

Articolo 5 – limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Si gioca 4 calciatrici + 1 portiere e si possono indicare, nella distinta di gara, un numero massimo di 7 calciatrici da portare in panchina (a disposizione). Il numero minimo per iniziare le gare è di 2 calciatrici + 1 portiere; se altre calciatrici arrivano dopo che il gioco è iniziato possono prendere parte al gioco solo se erano state indicate come calciatrici prima del fischio d'inizio e gli arbitri ne erano stati portati a conoscenza. Se in caso di espulsioni o infortuni, il numero delle calciatrici di una delle due squadre è inferiore a 3 (compreso il portiere) la gara deve essere sospesa definitivamente, con conseguente vittoria a tavolino con il punteggio di 0 -10 a favore della squadra avversaria

All'atto dell'iscrizione, il cui termine ultimo è fissato per le ore 16,00 del 28/06/2021, ogni singola squadra, dovrà presentare l'elenco nominativo delle proprie calciatrici (minimo 10 – massimo 20). E' data facoltà a tutte quelle squadre che presentano (sempre al momento dell'iscrizione) un elenco che contiene un numero di calciatrici inferiore a 20, di integrare tale elenco. Tale integrazione dovrà pervenire al Dipartimento almeno 5 giorni lavorativi prima della disputa della prima gara del Campionato, con un numero massimo di 4 calciatrici. Ad ogni gara potranno partecipare 12 calciatrici, 4 + 1 in campo e 7 in panchina. Si potranno quindi indicare nella distinta

di gara fino ad un massimo di 12 calciatrici in totale (in distinta: obbligo di inserimento di n. 9 calciatrici italiane e massimo n. 3 calciatrici straniere).

Articolo 6 – persone ammesse nel rettangolo di gioco

1. Per le gare del Campionato Femminile di Beach Soccer sono ammessi nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso, i soggetti di seguito specificati:

    a. calciatrici di riserva;
    b. dirigente accompagnatore ufficiale ("responsabile di squadra");
    c. allenatore e massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
    d. medico sociale.
2. Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli Arbitri esercitano nei loro confronti i poteri disciplinari conferitigli.
3. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione delle calciatrici di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dagli Arbitri, anche nell'eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.
4. Possono essere ammessi nel rettangolo di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. il quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

Articolo 7 – mancata partecipazione delle squadre alle gare

Le squadre che non si presenteranno in campo all'orario stabilito, e trascorso il tempo di attesa, determinato nell'equivalente di un tempo e mezzo di gara (18 minuti) verranno sanzionate con la sconfitta a tavolino, anche senza il ricorso della squadra avversaria, con il punteggio di 0 – 10. L'organizzazione garantirà in collaborazione con gli arbitri A.I.A, il totale rispetto di tutte le regole di gioco.

La durata della gara è stabilita in tre tempi da **12 minuti (tempo non effettivo)** cadauno. Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco) saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti ciascuno; 1 (uno)per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o calci di rigore. In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Nella sola gara di finale (1/2 posto), in caso di parità al termine dei tre tempi regolamentari, verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore.

Articolo 8 – svolgimento del Campionato

Si porta di seguito uno schema – tipo di svolgimento del Campionato con la partecipazione di almeno 8 squadre; le squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 2 gironi in funzione del numero delle squadre iscritte. Ogni squadra disputerà almeno 3 gare all'interno del proprio girone. Si qualifica per la finale del Campionato Nazionale Femminile, la migliore classificata di ciascun girone.

Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al termine delle giornate gare che interesseranno ciascun girone, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- parità di punteggio tra due squadre al termine della giornata conclusiva di ciascun girone, per la determinazione della classifica generale del girone si procederà tenendo conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della giornata conclusiva di ciascun girone, per la determinazione delle singole posizioni nell'ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. "classifica avulsa", tenendo conto nell'ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
b) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo la conclusione dei tempi regolamentari; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
c) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore effettuati dopo la conclusione dei tempi regolamentari; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate;
d) del maggior numero di reti segnate negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore effettuati dopo la conclusione dei tempi regolamentari;
e) del sorteggio.

Le date, la sede e gli orari, di svolgimento delle fasi finali del Campionato Femminile saranno comunicate con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

Lo svolgimento delle Finali sarà così articolato:

Finale Scudetto Campionato Nazionale Femminile

Finale 1° e 2° posto – vincente girone A – vincente girone B

Sia per quanto attiene le gare dei Gironi che per la gara di Finale, il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna squadra ospite od ospitante, fatta eccezione per i casi in cui è prevista la specifica definizione del colore delle divise da gioco da indossare. In tal senso, qualora le giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitata, ovvero la seconda nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La squadra ospitante, ovvero la prima squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i propri colori sociali

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 9
Divisa di gioco

1. Ciascuna squadra è obbligata a munirsi almeno di due mute da gioco (maglietta e pantaloncini) comunicandone preventivamente i colori al Dipartimento Beach Soccer.
2. Anche i portieri dovranno obbligatoriamente avere a disposizione almeno due mute da gioco di colori diversi da quelle del resto della squadra.
3. Tutte le maglie ed i pantaloncini da gioco devono essere contrassegnati con una numerazione fissa di maglia che va dal numero 1 (uno) fino al massimo al numero 30 (trenta) per le calciatrici. Tale numerazione, che dovrà essere opportunamente modulata da tutte le Società in base al numero delle calciatrici effettivamente tesserate ai sensi del presente Regolamento, viene assegnata a ciascuna calciatrice per l'intera durata della partecipazione nell'ambito delle attività sportive di competenza relative all'anno 2021. L'inosservanza della presente disposizione costituisce condotta anti-regolamentare, sanzionata dagli organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di almeno € 50,00 per ciascun inadempimento.
4. Costituisce altresì condotta anti-regolamentare, l'utilizzo di maglie da gara non munite di manica coprente la parte alta del braccio. E' fatto divieto di utilizzare maglie da gara "stile smanicato".
5. In ogni partita ciascuna squadra sarà tenuta a presentarsi al campo con entrambe le mute da gioco a sua disposizione. L'arbitro si riserverà il diritto di decidere con quale maglia e pantaloncino potrà giocare.
6. Per i portieri sono vivamente consigliati i numeri 1, 12, 22 e 30.

Articolo 10 – disciplina della giustizia sportiva

La disciplina della giustizia sportiva del torneo viene affidata al giudice sportivo del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti.

1. I provvedimenti disciplinari saranno resi noti entro le ore 24.00 del giorno di ognuna delle prime giornate di gara relative ad ogni singola tappa del Campionato Nazionale e, successivamente, entro le ore 17.00 di ogni martedì seguente allo svolgimento delle medesime tappe. Per le tappe in cui si gioca nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica detti provvedimenti saranno pubblicati attraverso un Comunicato Ufficiale, che

sarà trasmesso ai responsabili delle squadre e visibile, inoltre, sul sito internet della L.N.D. – Dipartimento Beach Soccer, https://beachsoccer.lnd.it

2. I Comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta, pertanto non sarà ammissibile alcun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati.
3. La calciatrice che nel corso di una gara dovesse essere espulsa definitivamente con un cartellino rosso o con due cartellini gialli ed allontanata dal Rettangolo di Gioco, dovrà, indipendentemente dalla motivazione, considerarsi automaticamente squalificata almeno per una giornata da scontarsi nella gara immediatamente successiva. La squalifica è da ritenere valida e da scontare anche al termine del girone di qualificazione, qualora la squadra della calciatrice espulsa dovesse qualificarsi per la Finale.
4. Tutte le calciatrici che abbiano ricevuto nel corso del girone di qualificazione alla gara finale del Campionato Femminile di Serie A due cartellini gialli incorrono nella squalifica per una gara, inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Al termine del girone di qualificazione tutte le ammonizioni e le diffide verranno azzerate.
6. I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comportano per il destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i tornei organizzati sotto l'egida della L.N.D., compresi quelli amatoriali.
7. Un dirigente squalificato, anche se non presente, non può comparire sulla distinta di gioco della squadra, pena la comminazione di una sanzione economica alla squadra di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 15, del presente Regolamento, ed un'ulteriore squalifica allo stesso dirigente. Un calciatore squalificato può comparire sulla distinta di gioco; nel caso in cui quest'ultimo venga impiegato dall'inizio o nel corso di una gara, sarà data partita persa per 0-10 alla squadra che ha commesso l'errore.
8. Una giornata di squalifica si dà per scontata solamente quando il risultato della partita successiva, alla quale lo squalificato non può prendere parte è stato omologato.

Articolo 11
Sanzioni disciplinari

1. Ammonizioni ed espulsioni (temporanee e definitive) non sono soggette ad ammende.
2. Divisa di gioco non coordinata (pantaloncini di colore diversi, una sola muta di maglia, numerazione di maglia non conforme a quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento), Euro 50,00
3. Ritardo sull'inizio di gioco fino ad un tempo massimo di "un tempo e mezzo di gioco", come consentito dal presente Regolamento, Euro 50,00.
4. La mancata presentazione oltre il tempo regolamentare di attesa consentito dal presente Regolamento, unitamente alla rinuncia a proseguire nella disputa di una gara, comportano la sconfitta 0-10 e un'ammenda di cui al punto 5, lettera c), del presente Comunicato Ufficiale, il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.
5. Pulizia panchine e spogliatoi: i calciatori e i dirigenti societari ammessi all'interno del rettangolo di gioco e dell'Area Tecnica saranno responsabili della pulizia delle panchine, nonché degli spogliatoi assegnati alla propria squadra. Alle Società che lasceranno sporco l'area della panchina e/o lo spazio adibito a spogliatoio verrà comminata una sanzione che potrà variare, a seconda della gravità della violazione, da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 100,00.
6. Eventuali danni alle strutture saranno a carico del responsabile della squadra.

7. Le ammende comminate dal Giudice Sportivo Nazionale dovranno essere erogate secondo i termini tassativi indicati sul relativo Comunicato Ufficiale nel quale vengono pubblicate. In mancanza si provvederà ad effettuare il prelievo coattivo.

Articolo 12
Reclami

1. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri reclami la squadra che intende perseguirlo dovrà rispettare il seguente iter:

- il preavviso motivato di reclamo andrà comunicato all'Arbitro al termine della gara, con riserva scritta;
- i reclami attinenti al regolare svolgimento della gara o l'irregolare posizione dei calciatori dovranno pervenire entro l'ora successiva alla conclusione della gara stessa presso la sede della Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale presente in loco;
- copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere notificata contestualmente alla eventuale controparte. Quest'ultima potrà far pervenire eventuali osservazioni entro trenta minuti dalla notifica del reclamo.
- la disciplina sportiva delle competizioni è demandata agli organi disciplinari nazionali presso la L.N.D.

Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

a) le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo;
b) nell'ipotesi di squalifica a termine, invece, alla calciatrice interessata è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l'intera durata fissata dall'organo giudicante. Le squalifiche o le inibizioni a termine che superino la durata del Campionato sono, invece, impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Federale;
c) Per il Campionato Femminile di Serie A le ammonizioni residuate al termine della prima fase del campionato vengono azzerate per la finale.
d) Per il Campionato Femminile di Serie A, al termine della stagione i residui di squalifica dovranno essere scontati nelle stagioni successive a quella in corso.

Articolo 13- Omologazione delle gare

Tutte le gare si intendono omologate con la comunicazione nel Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione della L.N.D. Il Comunicato Ufficiale sarà inoltrato ai responsabili di squadra e sarà visibile sul sito internet www.lnd.it. Le deliberazioni della L.N.D. si intendono conosciute, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o potranno essere ritirate presso la Segreteria organizzativa della località in cui ha luogo il Campionato.

Articolo 14 - Cessione Diritti Radiotelevisivi

Le Società che si iscrivono al Campionato Nazionale Femminile di Serie A 2021 riconoscono alla L.N.D. i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming e Social, o

comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera Stagione Sportiva 2021.

Detti diritti potranno essere gestiti direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, o indirettamente per il tramite di una Società partecipata, senza che le Società possano rivendicare e/o richiedere eventuali compensi o esercitare azioni.

Tale delega viene riconosciuta attraverso la compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione dell'Allegato "B".

Articolo 15 – disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme federali, nonché il Regolamento del Beach Soccer (consultabile presso il sito internet: www.aia-figc.it) vigenti alla data di svolgimento del Campionato Nazionale Femminile Serie A Beach Soccer.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)

F.I.G.C – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

ATTIVITA' BEACH SOCCER

Domanda di iscrizione e Modulo di censimento

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'attività nazionale 2021, **al Campionato Nazionale Femminile Serie A Beach Soccer** organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione della Società	
Indirizzo della sede sociale	
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.	
Indirizzo per la corrispondenza	
C.A.P. e città	
N. fax	
Indirizzo e-mail	
Indirizzo posta certificata	
Sito internet (eventuale)	
Recapiti telefonici della Società	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Disponibilità di una Beach Arena	
Eventuale locazione e dimensioni	
Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:

Sponsor di maglia	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal C.U. L.N.D. n. 267 (2/BS) DEL 21 APRILE 2021.

Luogo e data, _____

In Fede

IL PRESIDENTE

_____

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

PRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
VICEPRESIDENTE	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
SEGRETARIO	
Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	

Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
DIRIGENTI DELEGATI	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	

In Fede

IL PRESIDENTE

_____

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

La Società:

- si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;

- dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D., impegnandosi sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale . Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto ì), del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 267 (2/BS) del 21 Aprile 2021**;**

- dichiara sotto la propria responsabilità di non intrattenere con le Associazioni di cui sopra, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, alcun rapporto di collaborazione, a qualsiasi titolo, al fine di promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale; si impegna sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2021 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2021 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8, del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 267 (2/BS) del 21 Aprile 2021;

- dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.267 della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativi e finanziari richiesti.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
- logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
- breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

****

Luogo e data _____

In Fede

IL PRESIDENTE

_____

(timbro e firma)

Lista n. 20 calciatrici			
Nome – Cognome	**Data di nascita**	**Documento (n. e tipo)**	**Numero di maglia fisso**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Da presentare all'atto dell'iscrizione o entro il termine del giorno 21 Giugno 2021.

Allenatore	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Medico	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Allegato B

CAMPIONATO BEACH SOCCER

STAGIONE SPORTIVA 2021

Spett.le

Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9

00l96 Roma

La sottoscritta Società _____con sede in _____

alla via / Piazza _____in persona del sottoscritto legale rappresentante,

con la sottoscrizione del presente modulo, la Società riconosce, che la Lega Nazionale Dilettanti ("LND") potrà esercitare i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming o Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera stagione sportiva 2021. Nell'ambito dell'esercizio di tali diritti, la LND avrà facoltà di realizzare o far realizzare da terzi pubblicazioni, raccolte e ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via elettronica o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi. La Società prende atto che la LND potrà determinare gli eventuali criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia ispirato a principi di mutualità nell'interesse del movimento del Beach Soccer. Il sottoscritto legale rappresentante della Società consente ed autorizza la LND ad effettuare le riprese televisive delle gare disputate dalla Società, impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta o differita televisiva e/o streaming, secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND e dal Dipartimento di Beach Soccer.

Il Legale Rappresentante della Società

Timbro - Firma

Data

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 108

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite Mod. F 24 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 15-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 15 – 2021

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite Mod. F 24 –

Con la Circolare LND n. 98 del 25 marzo 2021, sono state portate all'attenzione delle Società affiliate a questa Lega le disposizioni recate dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – "Decreto Sostegni", tra le quali interessano particolarmente quelle di cui all'art. 1 del Decreto concernenti il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari d partita IVA che svolgono attività d'impresa…..

Tra i destinatari del contributo sono ricomprese, oltre alle Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni Sportive Dilettantistiche ovviamente per l'attività commerciale dalle stesse Associazioni esercitata.

Il contributo può, a scelta del soggetto destinatario, essere richiesto con istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021, o mediante erogazione diretta da parte dell'Agenzia o, qualora non si intendesse attendere l'erogazione diretta, con la richiesta di riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 231/1997, presentando il Mod. F 24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Mentre si fa rinvio alla Circolare LND n. 98/2021 di questa Lega per quanto riguarda l'ammontare del contributo e le modalità per la richiesta, si fa presente che, per l'utilizzo in compensazione, tramite Mod. F 24, del contributo riconosciuto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.24/E del 12 aprile 2021, ha istituito il codice tributo **"6941"** denominato **"Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021".**

In sede di compilazione del Mod. F 24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "**Erario"**, esclusivamente in corrispondenza della colonna "*importi a credito compensati*".

Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato "AAAA".

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione *"Cassetto fiscale*", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al link "*Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili;* nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il Mod. F 24 è scartato.

Con la stessa Risoluzione n. 24/E, sono stati istituiti anche i seguenti codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il Mod." *F24 Versamenti con elementi identificativi* "(c.d. F24 ELIDE):

-"**8128**" denominato **"Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL. N. 41 del 2021";**

-"**8129**" denominato **"Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL. N. 41 del 2021";**

--"8130" denominato **"Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL. N. 41 del 2021".**

In sede di compilazione del Mod. "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".